

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

155

842

842

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

185
ORDINI
POLITICI
DELL'INCLITA,
ET MAGN.^{CA} CITTA
DI TORINO.



IN TORINO,

Stampati Appresso Gio. Michele Cavallerij.
M D XCVII.

ORDINI POLITICI DELL'INCLITA

Città di Torino.



Enche gl'ordini Politici di questa Città , fatti sotto il Felicissimo Dominio del Serenissimo di gloriosa memoria Duca Emanuel Filiberto , fossero sofficienti di quel tempo al stato suo ordinato, alla felicità Ciuile, essendosi però dopoi con l'occasione dell'vltime guerre aumentata l'ingordigia de guadagni eccessiui sopra le vittouaglie, e la malitia d'alcuni cresciuta, e talmente habituata che suellere non si può, meno prouedere à nuoui abusi , come pure hora desidera ardentissimamente il Serenissimo nostro Prencipe CARLO EMANVELLE , saluo con l'aggiungere ad essi ordini altri nuoui, e con impositions di pene corporali. Perciò il Consoglio di detta Città , con presenza , & assistenza del Molto Illustre Sign. Francesco Rouero Conte di Sciozze, e Gouvernatore della

A 2

Città



155

842

✓

Città, e Cittadella, hauendo prima veduta l'interi-
natione fatta dall'Eccellentissimo Senato delle pene
corporali, & l'authorità d'essa Città di statuire, hà
ordinato, che sian detti ordini già fatti offeruati,
& ad essi aggiunti quelli di perpetuo valore, che si ve-
deranno nel presente volume trà gli già fatti, accre-
sciuti.



DELLI STANTIATORI⁵ & vfficio luoro.

Ordine Primo.



Rimieramente, perche l'vso delle vittouaglie che si vendono al minuto, è molto necessario, e patisse si continue mutationi nel crescere, & diminuire, che non se li potrebbe dar regola stabile accommodata à tutti i tempi, cōsiderando che la discretione dell'huomo deue esser ordine, & misura di tutte le cose. Detto Consiglio ordina, che siano ogn'anno eletti dal Consiglio d'essa Città duoi Stantiatori huomini idonei di facultà, d'età almeno d'anni trenta, buoni padri di fameglia, che habbino cognitione delle vittouaglie, & esperienza delli commerci, e valuta d'esse, quali terranno cura d'informarsi del valor del grano, vino, olio, frutti di Riuera, pesci di Mare, porchi, butiri, e d'altre vittouaglie, & anco del merito delle opere, & secondo che à luoro parerà hauuto risguardo al prezzo d'esse robbe, & altre cose degne di consideratione, debbano ogni giorno di mercato, & ogni altro che à luoro parerà, & ogni

6 ORDINI POLITICI.

ogni volta che saranno richiesti dall' Accensatore, secondo il prezzo corrente tassar le vittouaglie, & altre opere, e cose che à luoro pareranno degne di tassa, à quelli che le vorranno far vendere à minuto, usando fidelmente dell' ufficio luoro, senza far alcune compositioni, ò esattioni, si dalli venditori, ch'accompratori, e richiesti daranno copia della tassa, à gl'agenti della Città che si troueranno deputati quando si pubblicherà, & rinouarà, & teneranno ferma residenza nel Palazzo publico d'essa Città il giorno di mercato, & gl'altri giorni necessarij, almeno per due hore la mattina d'ogn'uno d'essi giorni, acciò si possi hauere commodamente ricorso da luoro. Et il valor, & prezzo, ò sia tassa si metterà in scritto in vna tauoletta, quale sarà posta, e mantenuta ogni giorno in publico, e veduta da tutti, attaccata al Palazzo commune, altrimenti la contrauentione della stantia sarà impunita. Et acciò l'ufficio luoro non sia vano, si mette pena di sei liure per ogn'uno, ogni volta ch'alcuno si trouerà hauer venduto pane, vino, ò altra cosa, ò d'essa domandato più della tassa che li sarà data dalli sudetti stantiatori, oltre la perdita della robba venduta: Qual pena s'applicarà per la quarta parte all'accusatore, ò sia cauallero, & gl'altri tre quarti alla Città.

Ordine

DELLI STANTIATORI. 7

Ordine secondo.

Saranno tenuti di tener notte delle licenze che daranno Salli panatieri, ò panatiere, de quali sotto la rubrica del grano, &c. Più haueranno cura dell'offeruanza delli presenti ordini, e massime dell'ottauo sotto la rubrica delli pesci, dell'ordine terzo, sotto la rubrica delli luoghi, &c. Dell'ordine secondo, sotto la rubrica delle tampe: Dell'ordine quinto, sotto la rubrica delli carrettoni: dell'ordine secòdo, sotto la rubrica delli sotterratori: Dell'ordine secondo, sotto la rubrica delli cauallieri: Dell'ordine quarto sotto la rubrica delli facchini: Dell'ordine primo, sotto la rubrica delle calcine.

Ordine terzo.

ET acciò che alcuno non pretendi ignoranza ogni volta che si rinouarà la stanza del pane, vino, olio, lardo, salcizze, ceruellati, pesci, & altre vittouaglie, si metterà in scritto in detta tauoletta, quale si terrà ogni giorno di lauoro attaccata, al trimenti, e come sopra.

Ordine

Ordine quarto.

ET non sarà alcuno che ardisca vender olio, pesci crudi, ò cotti, meno altre vittouaglie solite di stantiarsi, se prima non saranno state stantiate, sotto pena di duoi scudi d'oro, d'applicarsi come sopra: & ogn' uno che vorrà veder, sarà tenuto andar auuisare li stantiatori, & mostrargli la robba da vender. Et si dichiara che per vino dolce nelle stantie che si faranno, s'intenderanno comprese le maluasie, & moscatelli, & vernacie paesane circonuicine.

Ordine quinto.

LI venditori delle cose stantiate, quali le tengono in particolari luoro habitationi, botteghe, banchi, & hostarie, saranno tenuti di tener il scritto della stantia in veduta di tutti, doue luoro sarà ordinato dalli Stantiatori, ò d'uno di luoro, sotto la pena di liure sei per ogni atto di contrauentione, e sarà creduto ad ogn' uno de Stantiatori intorno all'ordine, & anche intorno al mancamento dell'offeruanza, & ad ogn' altro che accusarà mediante suo giuramento, non solamente in questo caso, mà anche in tutti gl' altri de quali in tutti questi ordini politici, saluo che altrimenti si troui abasso ordinato.

Del

Ordine primo.



Erche la principal' e più importante specie di vittouaglie è il grano, & consequentemente il pane, si ordina che li Panatieri non possino accomprare più di tre sacchi di grano, & le Panatiere vn sacco ogni settimana, saluo che habbino licenza dalli Stantiatori, quali ne teneranno nota particolare, & non daranno tal licenza saluo con giusta causa, accomprandolo però sopra il mercato, & dipoi nonna, senza accomprarlo sopra li granari, ne altrove in Torino, ne suo territorio, sotto pena d'uno scudo per sacco, d'applicarsi come sopra, gli sarà però lecito d'accomprarne fuori del territorio d'essa Città in maggior quantità, & introdurlo in essa senza incorso di pena alcuna.

Ordine secondo.

Plù si proibisse alli Portafassi di star sopra il mercato del grano quando vi è grano da vendere, saluo che nõ siano chiamati à portar qualche sacco, sotto pena d'una liura per qualonche volta vi saranno trouati, per la prima volta, & per la seconda di star in prigione tre giorni à pane, & aqua, & più pagheranno due liure d'applicarsi come sopra.

B

Ordine

Ordine terzo.

Plù s'inhibisse à tutti gl'hosti, tauernieri, panatieri, panatieri, & reuēditori di grano, che non habbino in qualsi-
uogli giorno, ne anche di mercato, ināti l'hora di nonna, d'an-
dar, meno star sopra detto mercato del grano della presente
Città, sotto la pena di liure tre ducali: meno habbino luoro, ne
per interposta persona ināti detta hora d'accōprar grano, me-
no dopoi detta hora, saluo conforme à gl'ordini sudetti, sotto
pena della perdita d'essa robba accomprata, e d'altro tanto,
quanto essa valerà, per la prima volta, d'applicarsi come
sopra: & non habbino in qualonque giorno, & hora si in
Torino, che fuori, d'andar, ò vero mandar altri all'incontro
delli mercanti inuiati, & conducenti grani verso la presente
Città per accomprare, ò tratar accompre con luoro, sotto la me-
dema pena immediata.

Ordine quarto.

Qvelli che s'esporranno ad esercitar l'arte di panatero sa-
ranno tenuti di cōtinuar nell'esercitio, tutto detto an-
no, sotto pena di tre scudi d'oro di tre in tre mesi che man-
caranno, e si potranno ne più ne meno compellire alla con-
tinuatione.

Ordine

Ordine quinto.

Plù saranno tenuti pigliarsi un bollo, & con esso bollar
suo pane, acciò sia conosciutto: sotto pena d'uno scudo
tenendo pane, che non sia bollato.

Ordine sexto.

Ogni Panatero qual ricusarà di lasciar visitare, ò pesar
il pane dalli deputati, cioè stantiatori, politico, ò cauals-
ri, ò ricusarà di lasciar portar il pane alla casa del Signor
Vicario per riconoscerlo, od' acciò non si possa riconoscere, lo
romperà, ò farà rompere, incorrerà la pena di liure vinticin-
que, & perdita del pane come diffettuosò, in ogni caso di con-
trauentione.

Ordine settimo.

ET occorrèdo, che si muti la stantia del pane, saranno te-
nuti li panateri à quali sarà auanzato del pane della
Settimana antecedente più alto del prezzo, ò più basso di
peso, cioè lingo più della stanza rinonata, consignar detto
pane alli stantiatori, e rimetterlo à chi da essi sarà ordinato
acciò si vèdi al peso, & nō à grittie, et al prezzo della Settima-
na passata, sotto pena nō ritrouàdosi il lune di detto pane cō-
signato,

signato, essendo leggiero, che s'hauerà per confiscato, & di liure sei per ogni volta.

Ordine ottauo.

S'Alcuno venderà grano, qual' alla cima, ò sij sommità del sacho, cumulo, ò sij dell'arca, sia d'vna sorte, & sotto, ò sia in fondo d'vn'altra di minor bontà, ò bellezza, essendo conuitto, restituisca il prezzo all'accompratore, & perda il grano, sotto pena d'applicarsi come sopra.

Ordine nono.

Plù che li Panatieri, e Panatiere non molino altra sorte de grani, che di formento, ò vero barbariato di formento, ò segla, senza altre misture, sotto la pena della perdita di quei grani, che si ritroueranno con altre misture, d'applicarsi come sopra.

Ordine decimo.

LI Panatieri non facciano più di due sorti di pane, cioè bianco, e mezano, acciò non si causi inganno, ò difficoltà nell'appreciarlo, & facendosi di più sorti, perderanno esso pane proibito, d'applicarsi come sopra, & il pane bianco se farà

farà di formento puro, bello, ben cotto, & conditionato, com' anch' il mezano, ma di grano barbariato di formento, e segla semplici, & senza altra mistura, sotto la pena della perdita del pane, & di tre liure ducali, d'applicarsi come sopra.

Ordine vndecimo.

NE faranno pane li panatieri, & panatiere saluo di quattro, ouero di otto pani per grittia, & tenendo l'ordine, & prezzo della Tariffa, & tauoletta faranno, che li pani delle grittie da quattro siano di duoi quarti l'vno, & gl'altri, d'vn quarto l'vno, sotto pena della perdita del pane, & altro tanto, d'applicarsi come sopra. Potranno però far de panetti spicati, purchè vi sia il giusto peso, & precio limitato. Nel presente ordine saranno compresi gl'hosti, & tauernieri, quali vendono à minuto, & gli panatieri, hosti, e tauernieri sudetti, sempre che si ritrouerà nelle luoro botteghe, ò case, ò sopra li banchi luoro rispettiuamente, pane della forma sopra stabilita, qual non sarà di suo giusto peso, ò non sarà bello ne buono conforme à questi ordini, incorreranno la pena di liure sei, oltre la perdita del pane, e s'intenderanno sempre eccettuati dal presente capo, & quanto al peso solamente, e non quanto alla bontà del pane, quelli panatieri, quali

s'obligaranno verso la Città di mantener pane, si, & come però si trouerà conuenuto per instrumento con essi, quali però offeruaranno il prezzo conforme alla tariffa, sotto la pena de quale sopra.

Ordine duodecimo.

Pli panatieri non potranno tener pane altroue che nelle botteghe luoro, saluo, che sia deffettuoso, quale potranno tener in casa, mà tagliato in ogni pane, sotto la pena della perdita dil pane, & de liure sei per caduna volta, che si contrauerà.

Ordine decimo terzo.

Li panatieri, & panatiere forastieri non venderanno pane in qual si voglia quantità a persona alcuna per strada, ma condurranno il pane venale alla piazza del mercato del pane, acciò possa essere d'alli stantiatori riconosciuto, & visitato prima, che si venda, sotto pena della perdita di tutt' il pane ch'haueranno condotto, o suo valore dopoi, che saranno stati auuisati vna volta per sempre, e sarà creduto alli stantiatori attestati dell' auuiso, o d' ad vno di luoro, pienamente.

Del

Del Macello, & Carne, & soprastanti d'esse
Ordine primo.

Che nel macello grande da vitelli si laffi vna via spedita al longo d'esso di larghezza d'vna tesa senza impedimento alcuno.

Ordine secondo.

Che li macellari taglianti, e vendenti carni, debbano tener netto il macello, e le ceppe, ne in parte alcuna d'esso possino vodar interiori, anzi siano obligati di netteggiare, & spazzare detti macelli, e ceppi, due volte la settimana, esportando ogn'immonditia fuori, & ciò il lune di la sera, & il giobbia, sotto pena di quattro liure ducali per ogni volta, & per ogni fallo, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

Non si sgonfieranno, ne farcirano le carni da veder dentro del macello, ne in casa, ne altroue, sotto pena d'vna liura ducale per ogni bestia, d'applicarsi come sopra, & priuamente dell' essertio di macellaro per 8. giorni, & li Signori Vicario, o Giudice faranno d'esse pene pronta esecutione, dando termine al reo solamete tutto quel giorno dell'accusa per defender si, ne faccino alcuna cōpositione, o remissione.

B 4

Ordine

Ordine quarto.

Non s'ammazzarà, ne si condurrà per ammazzare al macello delli molini bestie alcune saluo dall'alba sino alle 24. hore, ne si condurranno bestie, che non siano sane, & viue, sotto pena de scudi 10. per ogni volta, che si contrauerà, ò si terrà mano ad esse contrauentioni.

Non s'ammazzaranno, meno si terranno morte le bestie altroue che al macello de molini di Dora, & nelli luoghi soliti, e destinati, sotto la medema pena immediatamente imposta.

Ordine quinto.

Non si porterà alli macelli di Torino, ne si venderà alcuna carne di bestia morta da se, ò che non sia stata condotta viua, & sana al molino, ò che sia fetente, sotto pena di 25. scudi d'applicarsi, come sopra in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi, meno fegati, ò piedi contaminati, sotto la pena d'un scudo per caduna volta, & essendo marcate dal deputato dalla Città per tali, ouero per non sufficienti, non si condurranno in Torino senza licenza de Signori Sindici, sotto pena della perdita d'esse bestie, & di liure tre ducali, d'applicarsi come sopra. p. ciò nō s'introduurranno nella Città, ò macelli d'esse bestie, alcune che prima non
siano

siano state visitate dal soprastante delli macelli d'essa Città nelli detti macelli delli molini, sotto pena della perdita d'esse bestie non visitate, & di tre liure ducali.

Ordine sesto.

Plù che sian li macellari tenuti à vender li fegati al peso, & al prezzo, quanto à quelli di vitello d'un quarto solamente per caduna liura di più di ciò, che se venderanno le carni d'essi vitelli, & sotto pena d'una liura per caduna volta, e perdita del prezzo.

Ordine settimo.

Plù che li tripperi, & ogn'uno, che s'intromette à cauare gl'interiori delle bestie sudette, & altri, vedendo, od'altrimenti sapendo che alcuna d'esse bestie sia infetta, morbosa, ò pregnante, lo debba notificare al soprastante delli macelli communi, sotto pena di liure diece per caduna bestia che non indicherà inanti, che sia leuata dalli macelli del molino, & il soprastante sarà tenuto di far gettar le infette via, & repellirà, ouero admitterà al macello di passione le pregnanti, sì, & come à lui parrà espediente, sotto pena di priuatione dell'officio in caso si giustifichi pienamente contra esso l'accusa.

Ordine

Ordine ottauo.

OGni macellaro essendo interrogato, sia tenuto responder la uerità sopra la carne ch'egli vende se sarà vitello, ò bue, manzo, ò castrato, maschio, ò femina, ne possi vender vna per vn'altra, ne far fraude per cui la femina appara esser maschio: sotto pena della perdita della carne, & d'una liura ducale per ogni volta, d'applicarsi come sopra.

Ordine nono.

Nelli macelli dil commune si venderanno, ò si teneranno à vender solamente le carni ch'ad ogni particolare macello saranno respetiuamente assignate, & quali saranno con gl' Accensatori de macelli respetiuamente accordate, sotto la pena della perdita d'esse carni, & d'vn scudo d'oro per cadun fallo, d'applicarsi come sopra, saluo che li Signori Sindici giudicassero altrimenti nell'occasione, che con ragione, e secondo luoro arbitrio ammettessero qualche bestie (gia dal soprastante marcate inanti per insufficienti) alli macelli à quali gl' Accensatori l'haueranno destinate.

Ordine

Ordine decimo.

Meno si venderanno in Torino, ne suo territorio carni di qual si vogli sorte, da altri, saluo che da gl' Accensatori de macelli, ò deputati da luoro, accettati; sotto la pena della pdita delle carni esposte venali, eccettuati però gl' agnelli, e capretti, quali si venderanno, da cui, & nelli luoghi ordinati, ò che secondo li tempi, si stabiliranno negl' accensamenti de macelli, od' altrimenti, sotto la medema pena, & questi al peso, & non alvrimenti, sotto l'istessa pena, & sarà creduto ad ogn' vn accusatore mediante suo giuramento come sopra.

Ordine vndecimo.

Plù che nissuno possi accomprar al minuto in Torino meno altroue in suo finaggio, saluo che nelli detti macelli respetiuamente, sotto la pena della perdita della carne accomprata, & liure due per caduna volta.

Ordine duodecimo.

Plù à quelli, che sono soliti vender carni, ò farli vender in Torino non sarà lecito, quando li macelli d'essa Città
saran^o

faranno accensati ad altri, d'accoprar bestie alcune della sorte conuenuta tra la Città, & Accensatore in luogo alcuno delli stati di S. Alt. meno stranieri, sotto la pena della perdita delle bestie accomprate, e del Valor luoro insieme, saluo se prometteranno con sigortà sufficiente di non farle vender al coltello in Torino meno nel suo territorio.

Ordine decimo terzo.

LI Signori Vicario, o Giudice potranno astringer, essendone instati dalla Città secondo gl'occorrenti, massime quando non si accensassero li macelli, li soliti di vender carni à vender carne, con bandi, e pene, & dalli commandamenti luoro non si potrà appellare ne prouocare, nonostante ogni statuto, e legge contraria.

Ordine decimo quarto.

OGni macellaro venderà la carne al peso, & à tal effetto tenerà le balancie, o scandagli all'arbitrio della Città pronti, sotto pena d'vna liura, d'applicarsi come sopra.

Ordine decimo quinto.

CHe nelli armari, o rizzuoli fatti nelli banchi, o altrove nel macello, non si possz tener carne d'alcuna

na sorte, ma si debba tener in publico, & trouãdosi carne nascosta si perderà la carne, & vi sarà la pena d'vn scudo per ogni volta, d'applicarsi come sopra, & ogn'huomo da bene sarà creduto con suo giuramento, & ogn'vno potrà à suo piacer, quãdo li parerà visitare detti banchi, & rizzuoli: Perciò li Signori Sindici, e soprastante de macelli faranno leuar via le chiauadure d'essi ogni volta se ne ritroueranno.

Ordine decimo sexto.

CHe ogni tagliante, e venditore de carni al minuto doni ad ogn'vno, & accusi ad alta voce il giusto peso, e prezzo, e distribuisca le carni ad ogn'vno che la richiede senza partialità, la quantità, mentre che non sia minore d'vna liura, e qualità, dichiarando se è di bue, o di vitello, o castro-ne, o simili, e non debba dar vna carne per vn'altra di diuersa bestia richiesta, & li compratori richiesti dalli soprastanti o caualero, accensatore, o altri deputati per riconoscer le carni accomprate, debbano indicar il prezzo pagato, e lasciar riconoscere le carni, sotto pena in caso di contrauentione ad alcuno di detti capi, di due liure per capo contrauenuto, e per ogni volta, che saranno renitenti, e perdita della carne.



Ordine

Ordine decimo settimo.

Plù che li detti tagliatori non vendino, e diano le gionte all'accompratori, saluo che proportionate al giudicio dil detto souastante, sotto pena d'una liura. Più essi compratori non potranno accomprare alcune gionte per vender, meno potranno vender con le carni luoro ascensate rispettivamente altre gionte oltra quelle, che sono cauate dalle medeme bestie, che vendono, sotto la pena in caso di contrauentione in alcuno capo delli duoi sudetti, e per caduna volta di liure tre.

Ordine decimo ottauo.

Plù che mancando gl' Ascensatori de Macelli, ò sij li taglianti carni, od' altri luoro seruienti alli capitoli, e patti accordati nell' instramento di luoro ascensamento, si possi ogn' vno multare conforme al detto instramento, secondo il quale però s'intenderanno regulati li presenti ordini in ciò, che disponeno sopra la medema materia, ò restringessero le conuentioni, che si trouaranno secondo li tempi accordate con gl' Ascensatori per detto instramento, restando questi ordini fermi nel resto.

Ordine

Ordine decimo nono.

LI Macellari, & altri seruienti d'essi non debbano scorticado lasciar carne attaccata alle pelli, meno li tre nodi della coda più prossimi alla bestia, ne rabbellar, ò stracciar esse pelli per il macello, ò per altri luoghifangosi, & trouandosi una pelle con tanto fango, ò carne ch'in tutto à giudicio commune pesi due liure di più di quello pesarebbe essendo netta, detti macellari incorreranno la perdita della pelle in quest' ultimo caso, & contrauenendo negl' altri, od' vno d'essi casi, incorreranno la pena d'una liura ducale, d'aplicarsi come sopra.

Ordine vigesimo.

L soprastante deputato, e che si deputerà secondo li tempi al macello, visiterà, marcarà le bestie nelli luoghi, e farà offeruare tutti gl'ordini soprascritti, usando ogni diligenza à lui possibile, & insieme terrà ad ogni macello della Città in veduta de tutti gl'ordini d'essi macelli in una tauoletta, nella qual anche porrà gli prezzi delle carni accordati.



Delli

Delli Pesci. Ordine Primo.



Issuno di qualonche sorte si sia, possi ac-
cōprare ne vender pesci freschi d'acqua
dolce, rane, anguile, & gambari, nel-
la Città di Torino, ne in altro luogo
di suo territorio, saluo alli luoghi ordi-
nati, & deputati dalla Città, sotto pe-
na della perdita d'esse vittouaglie,
quant' all'accompratore: del prezzo, e di tre liure, d'appli-
carsi come sopra, quanto all'venditore.

Ordine secondo:

ET ogn'vno, che hauerà pesci, rane, anguile, & gam-
bari da vendere, debba portargli senza fermarsi altro-
ue, alli detti luoghi, & quiui tenerli scoperti sino che saranno
venduti, sotto la sudetta pena, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

NOn potrà alcuno cittadino ne habitante in Torino, ò
suo territorio, comprar pesci freschi, anguile, gambari,
rane, meno altra sorte de pesci d'acqua dolce per riuendergli
in essa Città, sotto la sudetta pena, applicanda come sopra per
la

la prima volta, & per la seconda d'vn tratto di corda, oltre
detta pena pecuniaria.

Ordine quarto.

NOn potranno vender pesci freschi doppo meza hora di
notte, sottopena di soldi diece, d'applicarsi come sopra,

Ordine quinto.

NOn si venderanno pesci freschi, rane, scippie, ne to-
nine, saluo che il scādaglio habbi la coppa forata di più
pertugi, sotto pena della perdita di tutta la robba, d'appli-
carsi come sopra, & priuatione di poter fare l'esercitio, & à
tal effetto si dà termine di sei giorni à chiunche vorrà ven-
der pesci tanto freschi come salati, di far sbusar, ò sia pertu-
giare suoi scandagli, ò sia ballancie, in modo tale che l'ac-
qua ne possi vscir fuori.

Ordine festo.

DI più si ordina che l'hostreghe, & lumaghe con la gu-
scia se habbino à vender à numero, & non altrimen-
ti, sotto pena d'vna liura ducale per ogni volta, d'applicar-
si come sopra, ben si potranno le lumaghe vendendosi in gros-
so, misurare à minne, e sacchi, & sia à balle.

Ordine

Ordine settimo.

Non si portaranno meno terranno in vendita, ne si venderanno rane con la testa, ne con le gambe dinanzi, ne le cippie con la testa, sotto pena della perdita di esse, & d'altro tanto come valeranno, d'applicarsi come sopra.

Ordine ottauo.

Non sarà lecito ad alcuno di tener in vendita meno di vender pesci di qual si vogli sorte che siano guasti, o marzi, sotto pena di liure sei ducali, & che se gittaranno nell'acqua, o altrimenti si gittaranno via, talmente che nissuno non ne possi usare, e di ciò haueranno cura li Stanziatori, o cavalieri.

Della legna, & carbone.

Ordine primo.

Si proibisse ad ogn'uno, o di partir, o di diminuir le somme, o carrate di fassine, o di legna, mà si ordina che ciaschuno le debba vendere tali come le hauerà caricate à casa sua, & che nissuno possi vender carrate di legna incrociate, ne trauerfate, ne alcuno carro di fassine senza dir il numero

numero di esse, se ne sarà richiesto, meno possi alcuno portare sopra li carri di fassine o legne, fasso alcuno o parte alcuna di legne, o fassine, separata dalle carrate, sotto pena della perdita del bosco, e fassine, e di due liure per cadauna volta, & in ogni caso delli sodetti, d'applicarsi come sopra.

Ordine secondo.

Non si venderanno legne di minor longhezza di quattro piedi e mezo manuali, sotto la pena della perdita di esse, qual pena hauerà luogho passati i tre mesi dal giorno della publicatione di questo ordine. Tra tanto si potranno smaltire le legne già fatte di minor grandezza.

Ordine terzo.

Non si cōdurrà nella Città alcuna carrata di bosco, fassine, paglia, o carbone, che non sia prima venduta fuori, sotto pena della perdita d'esse legne, & fassine, d'applicarsi come sopra, & le somate si condurranno di longo alla piazza del Castello, dalla quale non si condurranno per la Città inanti che sian vendute, & ritrouandosi fuori d'essa piazza senza che sian vendute, saranno perse & confiscate, & applicate per la metà all'Hospitale, & per l'altra metà à chi prima gli metterà la mano come sopra. & il tutto se intenderà infino all'hora di nonna, perche essa passata sarà lecito ad ogn'uno d'introdurre il bosco per venderlo senza

senza incorso di pena alcuna, come anche inanti quando pionesse, ò neusse. il medesimo se ordina intorno alle paglie, fieni, e carbone.

Sopra li Corami.

Ordine primo.



Auendo veduto la Magnifica Città la gran difficoltà dell'offeranza d'essi ordini sopra li corami, & anco acciò li commerci restino liberi quanto si può, per questo gl'hanno riformati nel modo che segue.

Ordine secondo.

Et primo non sarà lecito à persona alcuna della presente Città, ò iui habitante di mandar, ne portar fuori del suo territorio corami d'alcuna sorte, ne verdi, ò siano crudi, ne secchi, sin'à tanto che non siano affayttati, & corriati nel modo che segue, sotto pena della perdita della robba, & de scudi vinticinque, applicandi la quarta parte all'accusatore & gl'altri tre quarti alla Città.

Ordine

Ordine terzo.

Et acciò non si commetti abuso nell'affaytare, & corriare, Nissuno Affaytatore, ne Corriatore lascerà dalle sue mani in vendita od altrimenti, corame alcuno affaytato, ò corriato respetiuamente, che prima non sia segnato della marca che ogn'vno di luoro sarà tenuto di tener, & usare, & marcati che saranno, sarà lecito ad essi di venderli, & distribuirli à cui vorranno, & non innanti.

Et non ritrouandosi respetiuamente ben acconci, incorreranno la pena di liure diece per caduna pelle mal acconcia, come anche in caso di contrauentione ad alcuno di detti capi, ogni volta che si contrauerà, d'applicarsi come sopra, & per mal acconcia s'intenderà anco una pelle quando non sarà ingrassata di buona grassa sufficientemente, cioè di seuo, ò di songia di porco. Si prohibisse alli Correatori di tener in casa luoro, od in luoro facoltà altra sorte di grassi oltra il bisogno di luoro case per il viuere d'ogni settimana, sotto pena per ogni volta, che contraueranno de scudi duoi, d'oro, perciò sarà lecito alli agenti della Città di visitare le case luoro, & oue luoro parrà, per chiarire se si contrauiene.

Ordine

Ordine quarto.

LI Affaytatori, & Corriatori che si trouano in questa Città, & suo territorio, di presente & per l'auenire, giureranno vn mese dopoi la publicatione delli presenti ordini, nelle mani dil Signor Vicario, d'affaytare, & acconciar bene secondo luoro arte rispettiuamente li corami, e d'offeruare li presenti ordini, e capitoli, sotto le pene contenute in essi.

Ordine quinto.

CHe ogn'anno nell'incantar il macello li Signori Sindici diano il prezzo alli corami crudi, à tanto il rubbo, hauuto risguardo al prezzo delle terre circonuicine, & tal prezzo non possi per tutto l'anno crescere, saluo secondo ocorresse alterarsi da essi Signori Sindici; & chi si ritrouerà venderlo di più, perda la robba venduta, & dieci scudi di più, & chi l'hauerà comprata il medemo, & il detto prezzo si metterà nelli capituli dell'accensamento, ò vero si dechiari fra quindici giorni dopo; & dette pene s'applicaranno come sopra.

Ordine

Ordine festo.

CHe se vna pelle sarà mal scorticata, ò vero tagliata, il macellaro sia tenuto per il seruitore che l'hauerà scorticata, & per ogni taglio che si ritrouerà in vna pelle, si contarà vna liura di manco peso sopra il pagamento del Corame.

Ordine settimo.

ET perche l'auidità di far guadagni delle galle, rende esausto il paese di esse, & causa mali acconciamenti delli corami con grandissimo danno publico, si supplicarà S. Alt. che sia seruita d'inhibire l'exportatione delle galle fuori del suo paese.

Ordine ottauo.

DI più s'ordina che non si possi vender alcuna sorte de corami tanto crudi, come acconzi, saluo che sian sutti, & al peso del scandaglio à tanto il rubbo, & la liura, & non in altro modo, sotto pena dellaperdita della robba à cui l'hauerà accomprata, & dil prezzo à cui l'hauerà venduta, & duoi scudi d'oro di più per ciascuno, & per ogni volta, d'applicarsi come sopra: non intendendo che vagli il segno della coda nelle pelli tanto fresche come affaytate, & corriate,

C 4

Ordine

Ordine nono.

Plù che non sij lecito ad alcuno di vender, & altri, d'ac-
comprar in questa Città, corami alcuni forastieri, sal-
uo che prima sian visitati dalli Consoli de Coriatori, ò di vno
di luoro, ò d'altro che si venesse ad elegere, & insieme sian
licentiate luoro vendite, sotto pena all'accompratore della
perdita della robba accomprata, & d'altro tanto d'appli-
carsi come sopra.

Ordine decimo.

Plù che detti Consoli, ò quelli che s'elegeranno, non deb-
bano admettere le vendite d'essi corami forestieri,
saluo che siano buoni, e sufficienti, e di bontà eguale alla
bontà di quelli della Città.

Delli Reuenditori.

Ordine primo.

Vedendosi manifesta causa di carestia delle vitto-
uaglie, nella temerità delli reuenditori d'esse, si
prohibisse ad ogn'vno, d'accomprar per se, meno
per interposta persona, grano, vino, saluaticine, polaglie, pessi
frutti,

frutti, butiri, serazzi, ne altra cosa da mangiare di qua-
lonche sorte si sias fuori delle mura di Torino, che sia inuia-
ta alla detta Città, à qualonche hora si vogli, per riuender-
la in Torino, per se, ne per altri, & dentro d'essa Città, si
prohibisse ad essi reuenditori tanto habitanti in Torino, che
forastieri di accomprare fuori delle piazze stabilite, me-
no nelle dette piazze inanti l'hora di nonna, od'altra che si
stabilirà, meno ritrouarsi nelle piazze, oue si sogliono ven-
dere le vetrouaglie, de quali essi fanno mercantia, auanti
detta hora, sotto pena in quest'ultimo capo di liure tre,
& quanto alli altri capi sodetti, sotto pena in caso di contra-
uentione ad ogn'vno d'essi capi, la prima volta della
robba, con altro tanto come essa valerà, d'applicarsi come
sopra, & la seconda volta oltre detta pena uisfarà vn scas-
so di corda in publico, il bandimento, & la priuatione
per duoi anni dell'essertitio, e se sarà donna il stare vn' hora
alla berlina, e non restaranno escusati allegando, ò vero giu-
stificando hauer accomprato per altri, quali non fanno pro-
fessione di ritrouender.

Ordine secondo.

ET per ouuiare alle malitie de gl'huomini, s'ordina che
li reuenditori di Torino andando accomprar le rob-
be altroue alli mercati, ò fere come di Moncaglieri, Carma-
gnuola,

gnuola, & altre terre, non debbano comprarle, mercantarle, ne assicurarle fuori di dette terre, mà solamente possino comprar sopra le piazze, & mercati d'esse. & questo s'intende per le robbe che si condurranno à Torino solamente, Dechiando, che se contrafaranno, & se n'hauerà notitia che saranno di ciò puniti nelle pene sopra poste, come se hauessero commesso il fallo sopra il territorio di detta Città non ostante che sia commesso in altrui dominio, & anche in detti luoghi fossero stati puniti: in questo capo però non s'intenderanno compresi li accensatori delli macelli della Città

Ordine terzo.

Sotto questo titolo di reuenditori s'intenderanno compresi tutti quelli quali riuendono vittouaglie cotte, ò crude di qualsi vogli sorte, sarà però lecito alli hosti, e tauernieri d'accomprare carni alli macelli, pesci, oua, formaggio, butiro, herbe, & frutte come gl'altri della Città senza incorso di pena alcuna.

Ordine quarto.

Non potranno li reuenditori vender le vittouaglie altro ue che sopra le piazze che sono rispettiuamente ad esse destinate, ò vero nelle botteghe che terranno aperte di continuo per tal luoro essertitio, nelli quali luoghi saranno obliga

ti

ti tener alla scoperta, & in vendita, al meno la mostra delle vittouaglie che haueranno, & di venderle à chionche, ne vorrà secondo la Stanza, & in caso di contrauentione ad alcuni d'esse capi s'incorrà la pena della perdita della robba, & di liure sei, applicabili come sopra, e terranno la Stantia in pubblico come s'è detto, sotto la rubrica delli Stantiatori.

Delli Hortolani.

He li hortolani, & hortolane che hanno i luoro horti sopra il territorio di Torino non possano vendere le loro hortaglie ad alcuno reuenditore, ne reuenditrice, ma le vendano luoro istessi, sotto pena tanto all'accompratore che reuenditore di liure tre, & la perdita delli hortaglie vendute.

Delli luoghi da tener vittouaglie in vendita.

Ordine primo.



Ciò siano distinti i luoghi delle mercantie s'ordina ch'il grano si venda nella strada della Chiesa di S. Thomaso esclusiuamente sino à porta Marmorata, lontano della muraglia della Città cento passi, sì che l'arche possono stare da un muro all'altro d'esse strade, & li forestieri possono tener i sacchi luoro nelle dette strade.

Ordine

Ordine secondo.

Che il vino si venda d'inanti la Chiesa di Santo Paolo, ò alla piazza del Castello. Le legne fascine, fieno, paglia, e li carboni si venderanno fuori della Città, saluo le sommate, & gl'arbori da piantare, quali si potranno vender sopra la piazza del Castello, & chionche si fermerà, ò andará per vender altroue, perdi la robba, saluo li forastieri, che per la prima volta incorreranno la pena di mezzo scudo per carrata, e cosi alla proportione: sarà però lecito alli venditori di dette vittouaglie dopoi l'hora di nonna, ò d'inanti in caso di pioggia d'andarle vender altroue per la Città.

Ordine terzo.

LE polaglie, & altre volatiglie, oua, butiri freschi delle Grangie, e de forastieri, si venderanno dalla Volta Rossa inclusiuamente sin à Santo Siluestro, sotto la pena della perdita della robba; si dichiara però che s'alcuno forastiero hauerà butiri, oua, polaglie, & herbe, & d'altre cose insieme, potrà elegere la piazza che meglio li parerà delle sodette cose per vendere il tutto, e per vn'anno prossimo auenire dal giorno della publicatione, nessuno d'esse si potrà

potrà mutare saluo che si proua d'esser stato auuisato del presente ordine infra detto tempo, e durante questo anno primo, li Stantiatori haueranno cura di far che li caualieri con monitioni amoreuoli facino vender le vittouaglie nelli luoghi sodetti rispettiuamente.

Ordine quarto.

LI reuendaruoli di polaglie, & altre volatiglie, & oua abitanti in Torino che non vendono nelle botteghe, non potranno vender altroue che inanti, & appresso delle case d'i Signori Ruscassoti, Fauzone, Ruschis, e Curto sopra la piazza, lasciando la strada libera, sotto la pena per la prima volta di quattro liure, & la seconda della perdita della robba, ò d'esse quattro liure ad electione del Signor Vicario, la terza priuatione dell'esercitio,

Ordine quinto.

LA piazza di pesci freschi d'acqua dolce si farà sopra la piazzetta, qual è tra la volta rossa, & il macello di Vitelli, innanti la casa della Città, perciò non si venderanno detti pesci altroue, sotto pena della perdita della robba, & d'altro tanto come essa valerà, saluo detto tempo per li forastieri, e come sopra.

Ordine

Ordine sesto.

LE castagne, peri, pomi, & altre frutte si venderanno dalli reuenderuoli di Torino al cantone di Nasò, sotto, ò sia nella contrada di fachini, come si dice, ò vero nelli quadri della piazza: sarà però luoro lecito di vender nelle luoro case mentre siano discoste dalla piazza delle frutte de forestieri vn cantone almeno. Le frutte de forestieri si venderanno sopra la piazza solita apresso Santo Domenico.

Ordine settimo.

TVtti gli retagliatori, e vendenti robbe di marina che tengono banchi in piazza saranno apresso gl'vni à gl'altri dalla volta Rossa, mediante la solita strada apresso essa esclusiuamente al palazzo commune.

Ordine ottauo.

IL butiro delle Valli, e forestieri, sopra la piazzetta di Santo Siluestro: il formaggio sopra la piazzetta appresso la casa delli fratelli de Georgijs, sino & apresso il peso grosso di detta Città, sotto la pena della qual incorrerà ogn'vno,

qual

qual contrauerà ad alcuno de'li capi sopra scritti vendendo altroue che sopra dette piazze rispettiuamente ordinate. Si dichiara però che questi ordini restaranno regolati è restretti, quanto alli luoghi della piazza grande accensata, conforme all'accensamento, & instrumeto d'esso, & conforme à ciò che già l'accensatore hauerà disposto con gli conduttori durante suo accensamento, quale spirato si offeruaranno li presenti ordini da gl'accensatori, successori, & altri.

Delli protetti, lobbie, & banchi.
Ordine primo.

Erche la Città resta con le strade strette, & inalzandosi le case resta tutta via più oscura per li protetti, pontili, rastelli, & portici che si fanno, & più impedita, oltre molti altri inconuenienti, che da tali occupationi nascono, & banchi che si mettono nelle strade, ci è parso d'ordinare, e così il consiglio statuisse che nò sia lecito ad alcuno di tener protetto ò sia coperto, sopra le strade publiche più larghi di duoi piedi è mezzo, d'onze 12. per piede, riseruando li protetti della piazza publica, & altri che haueràno hauuto dechiara-
tione dall' Eccell. Senato, e pmissione di tenerli come si troua-

no. Ne alcun pōtile di legno, ne d'altra materia, si potrà tener ne far per l'auuenire alle case verso, & sopra le strade pubbliche, più basse de duoi trabucchi e mezzo, e quelli che si trouano fatti inferiori di detta misura si demolliranno fra vn mese doppo la publicatione dil presente ordine. Ne si potrà fare, ne tenere alcune pantalere di legname, ò di tela, ò d'altra materia quali siano ferme, & stabili, saluo che si possino alzar, & abbassarsi con varuelle, e non siano larghe più di duoi piedi, e mezzo, sotto pena à cui contrafarà di 25. liure ducali per ciascuno che sarà ritrouato à far, ò hauer tali protetti, pantalere, ò lobbie, d'applicarsi essa pena come sopra, oltre che à sue spese sarà tenuto leuarle, ò ruinarle, non facendolo, si farà fare dalli essequitori di giustitia à luoro spese, eccettuati quelli quali hanno le botteghe appresso la piazza commune con le facciate luoro verso meza notte dal palazzo commune sino alla volta rossa esclusiuamente, quali sono stati legitimamente licentiati di tenerli come sopra, quali così tenendoli non incorreranno in pena alcuna.

Ordine secondo.

Più non sarà lecito ad alcuno mercante di qualonche sorte, ne reuenditore, ne artefice qual tenga bottegha in vista sopra la strada publica, metter, ne tener alcuno banco, ne robbe di qual si vogli sorte, qual porgi più d'vn piede comune

munne d'onze otto fuori delle mura di detta bottegha, sotto pena di due liure per ogni volta d'applicarsi come sopra, sarà però lecito alli mercanti che tengono le botteghe in veduta della piazza fuori delli portici dal palazzo commune sin alla volta Rossa esclusiuamente, di tener li banchi fuori d'esse botteghe intra vn piede di trabuccho.

Ordine terzo.

NE sarà lecito ad alcuno tener banco fermo, ne portabile, ne rastello da vendere merci, ò robbe di qualonche sorte siano, nelle strade pubbliche di questa Città fuori delle case, ò botteghe, sotto pena d'vn scudo d'oro per ciascuno che contrafarà, & haurà messo, ò fatto metter tal banco, ò che venderà, ò farà vender sopra esso, qual pena se applicarà come sopra. Non se intenderanno però prohibiti quelli quali affittano dalla Città, ò suoi accensatori, li banchi sopra tal piazza, meno li reuenderuoli di frutta quali habitano in Torino, à quali s'è determinata la luoro piazza.

Ordine quarto.

ET acciò che tal abuso non sia causato dall'auaritia delli patroni delle case, quali si persuadeno di preferir luoro utile al publico bene, & pretendono far guadagno cō l'usurpatione

patione del publico, si dichiara che in simile pena incorreranno ancora li patroni delle case, & botteghe auanti le quali si trouaranno li sudetti banchi in caso ch'essi habbino affittato, ò dato licenza di tener tali banchi.

Ordine quinto.

ET acciò non si commetta abuso con frode di questo ordine, si dichiara ch' à simile pena saranno tenuti quelli, che nelle strade publiche teneranno in vendita mercantie di qualonche sorte anchor che fossero sopra casse, ò sopra tele, ò in vasi, ò in altro modo, e non sopra banchi.

Ordine sesto.

E Perche si vede che l'acque de stillicidi delle case causano diuersi danni, tanto alli particolari delle case, come ancho al publico.

Perciò si statuisse, & ordina che qualòche persona d'ogni sorte si sia debba porre le canali ptanto quanto s'estendono le case luoro verso le strade publiche, cioè le contrade della dora grossa, frà vn' anno doppo la publicatione dil presente ordine, e poi l'altre di mano in mano, come sarà ordinato dal consiglio d'essa Città, sotto pena di liure dodeci applicabili come sopra in caso di contrauentione.

Delli

Delli seruitori, & seruitrici.

Ordine primo.



VEdendosi ogni giorno nascere questioni, sdegni, furti, & altri inconuenienti per l'instabilità delle persone che seruano, & per l'arte de quelli che desiano d'esser seruiti, è parso al cōseglio di prouedergli, ordinando, & statuendo, ch'alcuno non possa, ne debba prendere à suo seruitio, ne ritener' alcuno seruitore, fameglio lauorante, ò seruitrice di qualonche sorte, qual sia stato, & fermato con altro patrone, ò patrona, saluo che sia finito il tempo per qual era fermato, ò vero che il primo patrone gl' habbi dato licenza della qual appaya in scritto, ò vero per altra proua almeno semiplena, & in caso contrario colui che hauerà presa, & ritirata tal seruitù, sarà punito in scudi tre d'oro, d'applicarsi come sopra, oltre che sarà tenuto, à resarcir ogni danno che tal seruitore si trouasse hauer datto nella casa del primo patrone, & con tutto ciò esso primo patrone puotrà constringer esso seruitore à ritornarlo à seruire per il tempo conuenuto, & esso secondo patrone à rillassarlo, ò vero far cōdennare esso seruitore in ogni interesse per mancamento del seruitio prima trà luoro conuenuto: non volendo però che in questo caso si procedi saluo ad accusatione, & richiesta dell'interese-

D 2

interese-

interessato, e òn inquisitione ò altrimenti: sarà niète di meno lecito alli patroni, & alli seruitori quando li fosse causa legitima di non più cò tinnuare nella seruitù, se il patrone nò volesse dar licenza al seruitore, ò esso seruitore accettarla, ricorre dal Signor Vicario ò Giudice ordinario, il qual v̄dite le parti sommariamente gli proueda.

Ordine secondo.

P In il Tròbetta della Città terrà notta delli seruitori, & seruitrici quali ricercano padroni, ò padrone, e delli padroni, e padrone quali ricercano seruitori, ò seruitrici, e secondo l'occorrente donerà sodisfatione à cui d'essi lo richiederà.

Delli Retagliatori. Ordine primo.

¶ He li retagliatori non possino comprar, ne vender carne di troye che non sian sanate, sotto pena della perdita della robba, & scudi quatro, per ogni volta qual s'applicarà come sopra.

Ordine secondo.

L I retagliatori nò amazzaràno porchi, ne troye che prima nò sian visitate, & licetiati di veder, dal Deputato dalla Città

Città, qual'è il soprastante delli macelli, se siano sani, ò infetti, & ritrouandosi infetti, ò morbosi, il deputato sarà tenuto subito farlo metter via, & ritrouandosi retagliatori che amazzino simili porchi senza farli visitare incorreranno nella pena di scudi dieci per caduna volta, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

P In ritrouandosi che qualcheduno habbi introdotto magior quantità de porchi per vender à minuto, di quella che hauerà consignata à detto soprastante per la visita, incorrà la pena come se hauesse ammazati, e venduti essi porchi non visitati.

Del Butiro. Ordine primo.

¶ He il butiro si vendi al peso, & non altrimenti, sotto la pena della perdita d'esso, e che sia buono, e non rifatto, sotto la medema pena, & del quadruplo del prezzo, qual s'applicarà come sopra.

Ordine secondo.

C He li mercanti de formagi, ne altri, possino vender, ne tener in vendita butiro d'alcuna sorte col formagio,

gio, sotto la pena della perdita d'esso butiro, d'applicarsi come sopra, mà solo si venderà il butiro senza altra mercantia.

Delli pesi, e misure che si deuouo vsare.

Ordine primo.

He tutti li scandagli, ballancie, & stadere siano d'vnamedesima sorte ragionate ad oncie, liure, rubbi, cantari, & altri secondo l'uso antiquo della Città: ne si possi vender al peso di Genoa, ne Milano, ne d'altri luoghi: ne si possino adoperar scandagli, ne ballanzoni, ne pesi di ballantie saluo che sian ragionati, e marcati della marca dil Signor Vicario della Città, qual sarà secondo li tempi, & conforme al solito quanto al comprar, e vender.

Ordine secondo.

Parimenti le misure, razi, alne, palmi, trabucchi, piedi, & minne, stari, quartani, mittieri, coppi, garbini, Brente, pinte, stagnate, bocali, quartini, & altre di qualonche sorte di misure nõ si possino adoperare di più sorte, mà d'vna sola sempre, in ogni luogo, & in ogni caso, & li mercanti di qua-

qualonche sortet hosti, & altri non potranno adoperare dette misure quanto all'accomprare, & vendere, saluo che sian marcate della marca, e modi sudetti, e recognosciute ogn'anno secondo il solito, Et chiunche farà conto ad altra misura, o peso che quella se offerua comunemente in Torino, o vero che si seruirà di pesi non marcati, ragionati, & riconosciuti come sopra, sia punito in mezo scudo per la prima volta, & la seconda in dieci d'applicarsi come sopra per la terza sia punito del falso dal Signor Vicario secondo la ragione commune.

Ordine terzo.

LI drappi di seda, di lana e seda, di filosella e seda di bombaso e seda, e filo e seda, si misureranno al solito in aria, cosi come si comprano doue sono fabricate esse mercantie.

Ordine quarto.

LI Buratti di Bergamo si misureranno in aria atteso che sono crespi, e che non puonno star distesi sopra il banco.

⦿⦿⦿⦿⦿⦿
⦿⦿⦿⦿⦿⦿

D 4

Ordine

Ordine quinto.

L I panni di lana d'ogni sorte si misurarano sopra il banco nudo, e quelli che hanno schena si misureranno per schena, e quelli che non l'hanno si misureranno per cimozza.

Le tele d'ogni sorte si misureranno in aria al solito. Et tutte le sudette mercantie si misureranno al raso solito della Città.

Delle meretrici.

Ordine primo.



He le meretrici publiche non possono habitare nel corpo della Città, salvo ne gl'ultimi cantoni, quali sono verso le muraglie, & ritrouandosi habitare altroue, possono subito alla richiesta d'ogni huomo da bene, ò vero per il mero Ufficio delli Signori Vicario, ò Giudice esser cacciate, con perdita la prima volta dil fitto à danno d'esse, e dil locatore, qual s'applicarà per il terzo all'Hospedale, & per il terzo all'accusatore, & il resto alla Città, & per la seconda altrettanto, & pena alla meretrice d'esser fustigata.

Ordine

Ordine secondo.

C He le meretrici, quali si ritrouano infette della Verola ò d'altro male contagioso, debbano lasciar ogni sorte di conuersatione d'huomini solitaria in luoghi occulti, e subito denonciarfi al deputato dalla Città per infette, sotto la pena in caso di contrauentione di qual si vogli d'essi capi, d'esser fustigate per la prima volta secretamente nel scarzaglio senza processo formale, mentre però che consti alli che sono deputati, & secondo li tempi si deputeranno dalla Città all'ordine de pueri, e putane, per la relatione sola giurata dil deputato, che essa contraueniente è infetta, e non s'è denunciata, ò vero, che hà conuersato come sopra od'altrimenti, e per la seconda volta d'esser fustigata publicamente, mentre che consti alli sudetti ch'è stata fustigata priuatamente come sopra, & ciò per notte che terranno li caualeri di virtù sopra il libro che tengono de mendici, & meretrici, quale in ciò farà fede, e mentre che consti della recaduta per la relatione giurata dil detto deputato.

Ordine terzo.

C He si faccino curare di dette infirmità nell'Hospitale di Santo Lazaro, & esse curate che l'Hospitaliere, ne doni

doni auiso alli deputati dalla Città all'ordine de poveri, & meretrici, & esse insieme rimetta alli Cavalieri di virtù ch'essi prouedino come segue, se sono forestiere che con qualche elemosine per il viatico che parrano alli deputati dalla Città sufficienti di farli dare, le rimandino alla luoro patria, e luoro commandino di non più rihabitare nella Città, meno di starui più d'un giorno, saluo che donino sigortà per scudi venticinque di non più conuersare carnalmente con alcuno, & che incorreranno la pena d'essi scudi venti cinque subito che per relatione dil detto deputato giurata con un testimonio, constarà che essa conuersa tra le meretrici, e conuersa sola con huomini in camere, o vero in altri luoghi occulti, & ciò per la prima volta, & che la seconda volta saranno fustigate pubblicamente, e bandite, constando alli deputati dalla Città della verità al modo e come sopra.

Se saranno della Città che si faccino curare come sopra, e curate si doni auiso, si rimettino, si comandi luoro di non più conuersare come sopra, sotto la pena d'esser rinchiusi nel scarsaglio, e con pane, & acqua per quindici giorni per la prima volta, e per la seconda d'esser fustigate pubblicamente, e bandite dalla Città, & suo territorio, & che si credi alla relatione, e libro come sopra, & che il tutto s'esquisca conforme à quanto sopra sarà stato notificato ad esse.

Ordine

Ordine quarto.

C He il deputato alle visite de meretrici habbi vna cura & usi diligenza possibile di farle habitare tutte in un cantone oue meglio li sarà ordinato, infra vn'anno dopo sua deputatione.

Delli hebrei.

C He gl'hebrei habitino tutti nelli luoghi che dalla Città luoro saranno stabiliti, sotto la pena de scuti 25. per caduno che contrauerà all'ordine che luoro sarà dato, e questa pena hauerà luogho, quando la Città hauerà stabiliti gli luoghi, il che farà quando buono le parrà.

Delli Misuratori.

C He nissuno debba esercitare l'ufficio del misurare possessioni, o case, o sitti di qualoche sorte nella Città, o suo territorio, saluo che sia approuato dal consiglio, & habbi licēza d'esso in scritto, & habbi giurato di ben esercitare detto ufficio, & fedelmente, sotto pena di liure sei per la prima volta, & continuando saranno priuati dell'esercitio in questa Città, & territorio, & hauendo usato inganno paghi il doppio alla parte offesa.

Delli

Delli mattoni coppi, e quadrelli.

Ordine primo.

He p la Cōmunità, ò tesoriero, ò sia massaro d'essa
C si tenghi per l'auenire vn matrone di pietra, ò ve-
ro di ferro, alla misura dil quale si facciano gl'al-
 tri di terra, ne si possino far minori in modo alcuno, si ch'essen-
 do ben cotti, rieschino di quella grandezza, & grossezza, &
 non meno, sotto pena di perder detto lauoro, qual s'applica-
 rà come sopra: il medemo si farà delli coppi, quadrelli, ò tiuo-
 le: e per chiarezza:

Ordine secondo.

L I mattoni ben cotti saranno di longhezza d'oncie sei, e
 meza, di larghezza oncie tre, & $\frac{1}{4}$ d'altezza oncie
 vna & $\frac{3}{4}$.

Ordine terzo.

L I quadrelli saranno quadri eguali, mà però longhi d'
 ogni sua parte onze quattro e meza, alti cinque sestii
 d'vn'onza.

Ordine quarto.

L I coppi ben cotti saranno longhi onze dieci, e quarti tre,
 & larghi nella parte superiore più largha al di fuo-
 ri,

ri, e nella sua conferenza onze sei, e nell'inferiore onze quat-
 tro, e due terzi: grossi, ò sij spessi onza $\frac{1}{2}$ e curuati talmente,
 che la retta linea, quale si farà sopra detto curuo, e sue spon-
 de, nel mezo, & al trauerso del coppo sia longa vn' onze quat-
 tro, & vn settimo

Ordine quinto.

L Apianella ben cotta sarà onze sei, e duoi terzi, larga on-
 ze tre, alta onza vna.

Delli Notari, & instramenti.

Ordine primo.

He debba farsi vn Collegio de notari, nel quale
C siano riceuuti gratis quelli che al presente eserci-
tano l'arte di notariato, & stanno residenti nella
 Città & territorio, & ogn'anno habbino da far vn Priore,
 & per l'auenire non accetteranno alcuno saluo che sia nota-
 ro ducale, & habitante come sopra, & che habbi in beni, ò
 figurtà, per scudi cinque cento.

Ordine secondo.

S Arà prohibito per l'auenire ad ogni notaro non collegiato
 di riceuer instramenti di qualonche sorte in detta Città,
 &

È suo territorio, ne riceuer gl'atti giudiciali quali si faranno inanti al Signor Giudice, & Vicario di Torino, ò inanti li luoro tribunali, sotto pena di diece scudi ogni volta che contrafarà.

Ordine terzo.

Sarà tenuto ogni notaro di tener vn'imbreuiatura à parte, e vno protocollo delli suoi instramenti, quali saranno nel principio, & nel fine signati, & sottoscritti di mano, & segno tabellionale d'esso notaro, & in ogni principio, doue s'incominciano à protocolarsi gl'instrumenti d'un'anno, sia parimenti posto l'anno, mese, & segno tabellionato d'esso notaro, & di sua mano. Sia tenuto ogni notaro di protocolar, e stender frà vn mese, ogni instramento doppo che l'hauerà riceuuto, & sottoscriuer incontinentemente alla presenza delle parti la scrittura ch'egli hauerà riceuuta al meno col suo segno manuale, sotto pena di duoi scudi per ogni instramento.

Ordine quarto.

Sia tenuto ogni notaro, qual riceuerà instramenti di qualsi voglia sorte, doue inui sia, ò possi essere per l'auenire

nire interesse della Communità, ò vero dall'Hospitale, di darne vna notitia in scritto alli Signori Sindici, & Rettori rispettiuamente d'esso Hospitale, & Città, & anche darne vn'autentico d'esso instramento, ò sia della particola che farà al proposito, sottoscritto, & in forma publica, alli agenti della Communità, & dell'Hospitale, mediante la debita mercede estimata ad laborem.

Ordine quinto.

Sia tenuto ogni notaro à ricordar alli testatori di lasciar qualche legato pio, e massime all'hospitale di detta Città.

Ordine sesto.

E Perche per conto delli statuti delle ritrouendite, ò riccati si potrebbero far molti instramenti occulti, & anche in frode delli patroni diretti delli beni emphiteotici, che sarebbe causa della perdita delle ragioni de molti, & ancho per che molte litti sono nate, e nascono per li fideicommissi, & substitutioni quali si trouano impensatamente con danno dell'accompratori delli beni stabili.

S'ordina che ogni notaro debba dare ogni mese vna notte delli instramenti de fideicommissi che egli riceuerà, qual

quale s'habbi da conseruar nell' archiuio del Collegio de notari, per poterne dar notitia à chi la ricercherà doppo la morte del testatore solamente, sotto pena, che non hauendola data, ò nō giusta, sia cacciato dal Collegio: al qual effetto il Collegio prefato sarà tenuto fare fabricare vn' archiuio per riponerle: & in luoco sicuro quāto più si puotrà dal fuoco: & per non far longa scrittura si terrà questa forma che segue,

Notta dell' instrumēti de fideicommissi riceuuti per me tal notaro collegiato l'anno, mese, &c.

Primo alli dil detto mese è vn testamento del tale con legati alla Communita, all' hospitale, alla tal chiesa, &c. doue è instituito herede vniuersale il tale con fideicommissi, & substitutione in maschi descendenti.

Più vn' instrumēto di dotte constituita dal tale, alla tale & assicurata dal tale al tale sopra suoi beni. Più vna donatione trà viui, ò vero per causa di morte, di tali beni, dal tale, al tale e cosi dell' altri.

Ordine settimo.

Saranno tenuti li notari quando si cassaranno gl' instrumēti, di tener notta delle cassationi nell' istesso foglio dell' instrumēto cassato nel protocollo, e non puotranno leuar detto primo instrumēto senza la cassatura, sotto la pena del falso.

Ordine

Ordine ottauo.

Ogni nodaro intrando in Collegio sarà tenuto di far scriuer suo nome, cognome, & suo segno manuale, & tabellionale, l'anno, & giorno ch'entra in Collegio, nella matricola d'esso Collegio, di sua mano propria, col suo segno tabellionale in presenza di duoi notari d'esso Collegio, quali nominarà in detta scrittura, & questo non solo acciò s'habbia notitia di lui, mà anco acciò si possi conoscer la mano, e segno in ogni occasione.

Ordine nono.

Alcuno nodaro non potrà portar fuori della Citta le notule, ne protocolli de gl' instrumēti riceuuti in Torino; mà sarà tenuto di lasciarli in Torino tanto in vita sua, come doppo morte, & non hauendo altri apresso di cui lasciarli, si rimetteranno appresso dell' archiuio, & officiali del Collegio & à questo effetto ciascuno che non hauerà beni stabili in Torino, & suo distretto, sarà tenuto dar cautione almeno di cinquanta scudi, di non esportar dette scritture, & li magistrati che ne saranno richiesti all' istanza di qualonche persona degna di fede sian tenuti compellarli à questo, inhihendoli frà tanto l'esertitio di notaro.

Ordine

Ordine decimo.

ET la Città dichiara che li sudetti ordini de notari habbino luogo quando sarà fatto & instituito il Collegio d'essi notari, & non prima, accioche non sian intercetti, & in tal caso li sudetti notari non saranno tenuti riceuendo instrumēti, sottoscriuer le minute d'essi, ne tener imbreviatura à parte, mà solo il protocollo de gl' instrumēti che riceueranno signati come in esso ordine si cõtiene, poi che hà piaciuto à S. A. cossì conceder alli notari della Città.

Delli Orfani, & Suiati.

SI ordina che tutta volta che li Signori Sindici haueranno notitia di qualche giouani orfani suiati, che si gouernino male, possino richieder il Magistrato che gl' interdica l' alienatione de beni, & à ogni luoro semplice richiesta ogni magistrato sia tenuto di far tal prohibitione, & starà ferma tal inhibitione sin che sia meglio conosciuto il negotio.

Ordine secondo.

Plù potranno far instantia accioche si proueda de tutori alle p̄sone e beni, & di curatore alli beni solamēte, come sarà

sarà espediente stabilir qualche stipendio, ò sij ricompensa per le luoro fatiche, si & come luoro parrà esser conueniente.

Ordine terzo.

QVanto alli poveri pupilli orfani, subito che restaranno senza padre, & madre, li duoi cappi di casa più vicini alla casa della luoro habitatione, saranno tenuti sotto pena di duoi scudi per caduno, di notificarli alli deputati à gl' ordini de poveri, quali puotrāno elleger chi bono luoro parrà che facci, ò facci far inuentario delli beni mobili, e ssi impieghi ad vtille d'essi pupilli, e gli rimetta, detratte le spese, od' all' Hospitale se gli filiuoli si mandino inui, od' altroue si & come dalli detti deputati sarà ordinato, & essi deputati prouederanno alle persone, e non saranno tenuti, ne gl' vni, meno gl' altri, ad alcuna reddition di conti, saluo detto che s' elegerà d'essi deputati, qual darà conto, & riportando quittance d'essi deputati, sarà lui, & essi deputati liberi, e franchi d'altra reddition di conto.

Delli caparramenti, & cumuli.

Perche si vede manifesto danno publico, & indur si carestia grande de legnami, per l'ingordigia d'alcuni quali ne faranno cumuli per reuenderli, si che molte

Volte non se ne ritroua, & quando gli ne viene in vendita, sono carissimi, volendo prouedergli, s'inhibisse à qualunque persona si sia d'accomprar palli, pertiche, broche, scaracie per riuenderli, sotto pena di perdere detta robba accomprata, ò vero il prezzo di quello che sarà da luoro veduta, qual s'applicarà per il terzo all'accusatore, & per l'altro terzo alla Città, & per l'altro terzo all'Hospitale. sarà però lecito passata l'hora di nonna, & non inanti, sotto la medema pena applicabile come sopra, accomprar reme, collone, traui, listelli, & altri simili boschi per riuenderli.

Delli muradori.

On sarà lecito ad alcuno muradore di prender opera sopra di se, saluo che habbi in scritto per mano di notaro vn'attestatione di quatro buoni maestri dell'arte, che egli sia ammesso, & sufficiente maestro da muro, & poi dar cautione idonea in questa Città di cinquata scudi al meno, sotto pena d'esser gli inhibito di più esercitar l'arte in essa Città, & sei scudi per ogni volta che egli interprenderà di far opera sopra di se, applicanda come sopra.

Delle tele.

H'ogni ramo di tela sia di loghezza di sedeci rasi, e mezzo, & non meno, sotto la pena al tessitore della perdita della fattura, ò d'altro tanto d'applicarsi come sopra.

Delli

Delli otiosi, & mendicanti validi.

He nissuno possi affittar, alloggiar, accettar, ne ritirar in casa sua alcuna persona forestiera, la qual non habbi beni, ò arte, ò vero esercizio, ò negotio, ò non sia parente, & ciò s'intendi tanto fuori che in Torino, & nel resto s'offeruaranno gl'ordini politici stampati intorno essi mendici dell'anno 1592. e gli contrauentori incorreranno le pene de quali in essi, applicabili come l'altre.

Delli giuochi.

He in publichi luoghi non si possi giocare à carte, ne à dadi, ne alcun giuoco d'azarado, meno sia lecito ad alcuno di tener baratteria in casa, sotto pena d'un scudo per ciascuno che sarà ritrouato in piazza, ò in strada per giocare à detti giochi, & di dieci scudi per la prima volta che sarà trouato tener baratteria, l'altre volte arbitraria, d'applicarsi come sopra.

Non si giouocarà in modo alcuno alla bianca senza espressa licenza in scritto sottoscritta unitamente dalli Signori Vicario, ò Giudice, & Sindici della Città d'ordine del consiglio, sotto le medeme pene.

E 3

Delli

Delli fornari. Ordine primo.



I fornari saranno tenuti all'interesse per il pane che si guasterà, o p. cadere in terra, o per esser abrugiato, o per non esser cotto, cioè saranno tenuti di pagar il pane, & ritenerse-lo, o vero di pagar la deterioratione à giudicio de gl'esperti, nō potranno cuocer pane alla riscalda, sotto pena di pagar il pane cossì cotto, & di sei liure, applicabili come sopra.

Ordine secondo.

Non potranno li fornari esiger per le spese, e opere del cuocer pane, per cadun sacco di farina, qual se admette di rubbi diece emezo, più di ciò che secondo li tempi sarà stantiato dalli stantiatori della Città, & così alla proportione non potranno gli fornari esigire saluo che al peso, & prezzo conforme alla stantia che si farà dalli stantiatori alla ragione sudetta, sotto pena di liure sei per caduna volta.

Ordine terzo.

Plù li fornari facendo la camparra la restituiranno alli patroni d'essa, e nō si retenerà da esse fornari, ne seruien-

ti luoro, sotto pena d'una liura ducale per ogni volta se la terranno, d'applicarsi come sopra.

Delli seppi, & muri.

Issuno possi far seppi, muri, e chioende presso le Strade publiche nella Città, meno innouar in esse Strade cosa alcuna, che prima non sia data notizia alli Signori Sindici della Città, & visitato il luogo, sotto pena in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi di diece liure ducali d'applicarsi come sopra, con che di fatto si farà ruinare, & spianare, o riempire l'opera senza eccezione ad ogni richiesta delli Signori Sindici.

Delle misure.

He si tenghi dal masaro dil commune una misura dil trabucho per le possessioni, secondo quale s'habbi à far la misura, così si tenghi d'ogni sorte di misura una forma presso il massaro, secondo la quale si riconosceranno ogni anno le altre, & per chiarezza, la tesa ordinaria sarà di piedi cinque manuali, cioè d'onze otto di trabucho per cadun piede. Il raso sarà di lunghezza onze quindici di trabucho.

Delle chiosure.

Ogni vicino dietro la Città possi astringer l'altro à far chiodamenta trà luoro, & à concorrere nella spesa di far tal chiosura.

Sopra li Sarti. Ordine primo.

He ogn'anno il giorno di Santo Alberto debbano li sarti far electione de quattro deputati duoi sarti da huomini, & duoi da donna, & chi non si trouarà il giorno sudetto paghi vn scudo alla Compagnia, ne si lasciaranno d'elegger quelli che saranno all'hora assenti.

Ordine secondo.

Nissuno potrà ricusar l'officio, sotto pena di dieci scudi, quali se applicaranno per quarto à cui, & come sopra & tal electione si farà secondo le piu voci, esclusi però quelli che haueranno hauuto l'anno precedente il carrigho, quali puotràno dar voce, mà non puotràno esser eletti per quel anno & appresso li detti quattro eletti saranno le scritture, & di nari, & altre cose della Compagnia, & li presenti ordini, quali

quali ogn'anno si legeranno nel tempo dell'electione intelligibilmente à tutti.

Ordine terzo.

Per l'auenire nõ s'admetterà alcuno saluo che non sia approuato, & trouato sufficiente dalli sudetti quattro, & che habbi il valore de scudi cento in beni stabili, ò vero dia cautione almeno de scudi 50 d'oro, & non sarà astretto à pagar piu di duoi scudi alla Compagnia, & li figliuoli delli cittadini sarti sendo approuati pagaranno vna torchia solamente.

Ordine quarto.

Et ciascuno, sarà tenuto per se sua fameglia, seruitori, e lauoranti per li danni, e disordini che occoreranno, & ciò per il fatto concernente l'arte.

Ordine quinto.

Et occorendo, che alcuno si lamenti d'vna veste che sia mal fatta, guasta, ò pegiorata in qualche modo, che se ne stia alla tassa, & giudicio di duoi di detti quattro, cioè delli duoi sarti de vesti da huomo, ò da donna, secondo che sarà quella veste di cui si trattarà, insieme col Giudice, qual

in questo dato luoro il giuramento, ne seguirà il luoro parere, così parimente quando vi sarà la differenza dalla mercede per la fattura di qualche veste, e farà intieramente sodisfare l'interessato, o con rifare la veste se si potrà, o con pagarla.

Ordine sexto.

Che se alcuno farà prender, o prenderà (essendo a lui commesso di prender le robbe) più robba che non sarà bisogno per qualche veste, se sarà somma in cui verisimilmente un buon maestro non si puotesse esser fallato, sia tenuto il sarto, volendo il patrone, di pagargliela, quanto sarà di più, et altro tanto di pena quanto vale esso auanzo, applicanda come sopra.

Quando si dubitarà che vi sia più robba, o meno in una veste si starà al giudicio delli duoi come sopra.

Ordine settimo.

SE alcuno hauerà commesso al sarto di prender la robba, et hauerà lasciato i libertà del sarto e prenderla buona, e non hauerà mancato di pagare, se si ritrovarà essa robba non esser sufficientemente buona, il sarto sarà tenuto di pagarla, salvo che faccia constar che non uene sia di meglio nella Città, e che lui di tal malitia habbi dato notitia al patrone.

Ordine

Ordine ottavo.

Che per il tempo ch'un sarto hauerà accordato un seruitore, o lauorante, non possa nissun altro accordarlo, ne accettarlo, sotto pena di dieci scudi d'applicarsi come sopra, salvo con espresso volere, e consentimento del primo patrone e come sopra, sotto il titolo de seruitori.

Ordine nono.

Saranno inclusi ne gl'ordini delli sarti gli mercanti de Spanni, o mercieri quali faranno far lauoro nelle boteghe, et case luoro, et se essi non fanno l'esertitio, saranno tenuti a tener detti lauoranti pratici, e approuati dalli detti Consoli, e prometter per luoro, e saranno tenuti per essi.

Ordine decimo.

ET ogn'uno quale si trouerà lauorare da se come sarto, o far altri lauorari, tagliando, o cusendo lauori di qual si vogli sorte senza esser ad messo, e approuato, e data cautione, e fatto quanto sopra s'è detto, e giurato d'osservare detti ordini, sarà, e s'intenderà doppo fatta la publicatione delli presenti ordini, esser incorso nella pena di cinquanta lire, d'applicarsi come sopra.

Ordine

Ordine undecimo.

ET ogni volta che si trouarà alcuno in fallo d'una veste per hauerla guastata, se intenderà incorso nella pena d'altro tanto, come sarà stimato il danno, & questa pena s'applicarà come sopra, ne potrà esercitar l'ufficio sino che habbi integramente pagato, & sodisfatto, & fallando in sin à tre volte sia priuo, & inhibito, oltre le dette pene, di più puoter far detto esertitio, come patrone, & sarto da se, in Torino. L'interesse, ò sia danno s'intenderà il valore della veste in caso che debba pagarla, & douendola rifare, ò suplire, si tassarà l'interesse dalli detti Consoli, à giudicio luoro.

Et esse Consoli haueranno per la mercede luoro d'ogni esertitio, & giudicio quello che tassarà il Signor Vicario, ò Giudice secondo la fatica, & ritrouandosi calonnia nell'accusatore haueranno d'esso accusatore la paga che sarà tassata.

Et il Signor Vicario, ò Giudice procederà sommariamente, & senza scrittura, quanto sarà possibile, hauuto prima il parere delli deputati, & non parendogli ragione uole, ne eleggerà altri ex officio.



Delli

Delli fieni, e paglia.

Ordine primo.



GN'uno che venderà in Torino fieni, ò paglie à carrate, ò vero à sorse, li debba vender tãto al rubbo, & patteggiato si condurrà al peso publico alla piazza del Castello, oue si pesarà sotto pena à chi vederà della perdita del fieno, & del prezzo à chi l'acomprerà, d'applicarsi come sopra & non hauerà luogo il presente capo sin à tanto che detto peso sia posto in essere dalla Città, & il pesatore hauerà dalli venditori vn grosso per carrata, & duoi quattrini per ogni somata.

Ordine secondo.

Plù ogn'uno qual venderà, ò accomprerà fieni, ò paglie, quali saranno nelli trabiali, e pagliari in Torino, ò suo territorio, si venderanno, ò accompreranno alla misura di braccie, ò sij tese, sotto pena al venditore della perdita del fieno, & all'acompratore del valor d'esso.

Ordine terzo.

Plù quelli quali condurranno fieni, ò paglie sopra carri, ò vero in somate, non le diminuiranno in la quantità caricata

ricata d'onde le conducono, mà saranno tenuti di venderle tali quali l'haueranno iui caricate, sotto pena della perdita d'essi fieni, ò paglie, e non puotranno introdurre le carrate in Torino che prima non siano vendute, & le somate si condurranno nella piazza del Castello, & non si venderanno altroue, sotto la pena sudetta, saluo passata l'hora di nonna, ò vero inanti essa hora in caso piovessse, ò neuessse, che sarà lecito anche di condurre le carrate, e somate per la Città.

Dell'imbianchar gl'edifici.

¶ Iù se ordina, e statuisse che ogn'vno qual habbi edificato, & fatto edifici sopra & verso le strade publiche della presente Città, dopoi la felice restitutione di Sua Alt. sin' al presente, habbi à far imboccar, & imbianchir le muraglie d'essi edifici verso le strade infra vn'anno doppo la publicatione delli presenti ordini, & il simile s'intenderà degl'edifici che si faranno per l'auenire verso esse strade.

Delle calcine. Ordine primo.

¶ E calcine si venderanno al peso, ò misura, come elegeranno gl'accompratori, al prezzo che secondo gli tempi si stantiarà, sotto la pena della perdita

dita d'essa calcina, mà quanto à forestieri mentre che sapino questo ordine, & sopra l'ignoranza saranno creduti mediante luoro giuramento.

Ordine secondo.

¶ Iù s'ordina che le somate d'asino non sian minori di rubbi, ò di quattro misure, sotto la pena quanto alli patroni delle calcine della perdita d'esse, e quanto alli portatori, di liura vna per bestia, ò sij somata.

Ordine terzo.

¶ Iù che le sommate di mulo, ò di cauallo non sian minori di rubbi ò di misure sotto le pene rispettivamente come sopra.

Ordine quarto.

¶ Iù che la misura, ò sij minna alla quale si vederà la calcina sia rotonda, e larga nel suo diametro onze di trabucho, & alta piedi e come dagli stantiatori sarà secondo i tempi ordinato, e sarà sempre marcata della marcha dell'Ill. Signor Vicario, qual sarà secondo li tempi ch'occorrà la vendita, sotto la pena ritrouandosi senza la marcha sudetta, ò diffettuosa, de liure 25. per caduna volta; e sino che altrimenti si stabilisca, s'vsarà e venderanno le calcine alla minna eguale à quella del grano, colma quanto si puo.

Delle

Delle tampe, ritane, lauelli, e nettatori d'esse.

Ordine primo.



Plù s'ordina che nissuno possi far fabricare, ne tener ritane, cloache, ò lauelli in la Città sporgenti verso le strade publiche, scoperti, ò sian stillanti in esse, & sian tenuti di farli fare de pozzi profondi per riceuerl'immonditie, con tenerli ben coperti, facendoli ben purgare solamente di notte, sotto la pena de scudi cinque per ogni volta, & per ogn'vno, d'applicarsi come sopra, saluo che p qualche caso fortuito si venessero à rompere od'aprire dette tampe, corni, ritane, ò lauelli, nel qual caso non incorranno dette pene per vintiquattro hore dopoi tali rotture, e per il tempo che otterranno dal Signor Vicario.

Ordine secondo.

TVtti li nettatori sudetti saranno tenuti di congregarsi ogn'anno il giorno di Santo Thomaso dopoi natale ad hore vintidue nel palazzo publico inanti li Signori Sindici, e scretaro della Città, & iui starui sino che habbino alle più voci fatto trà luoro vn capo, sotto pena di mezo scudo per caduno.

Ordine

Ordine terzo.

Plù saranno tenuti d'obbedire ad esso capo nell'honesto, e concernente il bene publico intorno detto esercizio, sotto pena d'vna liura per ogn'atto d'inobbedienza.

Ordine quarto.

Non puotranno prendersi l'impresa d'alcuna curatura, n'aprire alcune ritane, ò tampe, saluo che dal luoro capo sian deputati, & il capo luoro sudetto auuertirà di non dar luoro impresa, ò carico alcuno, saluo che prima habbino finita l'impresa antecedente, e serrate le tampe, ò ritane, che haueranno tuolto à purgare, & nettare, sotto pena à cui contrauerà ad alcuno d'essi capi, di duoi scudi d'oro per caduna volta.

Ordine quinto.

Richiesto il capo di proueder de curatori non negarà ad alcuno la puiisione, e essedo tutti gli nettatori occupati in altre imprese, terrà notta di cui è preuenuto nel ricercare, & ad essi prima, e poi successiuamente all'altri, antepoendo sempre li primi che hanno richiesto, prouederà delli primi nettatori che saranno sbrigati dalle antecedenti imprese, sotto la pena in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi di tre scudi d'oro.

F

Ordine

Ordine sesto.

Ogn'uno qual richiedendo al capo curatori, sarà pro-
ueduto, pagherà ad esso capo fiorini doi per la pro-
uisione, e per la cura che hauerà da far che li curatori fac-
cino intieramente la seruitù dovuta à sodisfatione honesta
de padroni, inanti che impiegarli in altre curature, & im-
prese.

Ordine settimo.

Saranno tenuti di pagare per la mercede dell'impese, e
curature, conforme alla tassa che dalli stantiatori della
Città sarà stätato ogn'anno, quali variaranno in piu, e me-
no secondo le occasioni.

Ordine ottauo.

Quando occorrerà inanti finita l'impesa di lasciar di
giorno, o notte le tampe auerte per continuare le cura-
ture, saranno tenuti di coprirle talmente con assi forti, quali
li patroni saranno tenuti di somministrargli, sotto la pena in-
frescritta, e conterrà talmente che si possi passar sopra sicuram-
mente, e non si lassè esallare il fetore, sotto pena d'un scudo
d'oro per caduna volta.

Delli

Delli carrettoni. Ordine primo.

Vtti li carrettoni quali stanno, e seruono in Torino
si consignaranno nel palazzo publico alli Signori
Sindici, per nome, cognome, patria, & habitatio-
ne nelle mani del nobile secretario della Città, il giorno di S.
Thomaso dopoi Natale d'ogn'anno, ad hore 21. e trà luoro
elegeranno alle piu voci un capo, al qual nel concernente il
beneficio publico della Città, e honesto, saranno tenuti d'obe-
dire, qual capo terrà notta delli nomi, cognomi, patria, & ha-
bitatione d'essi carrettoni, & essi saranno tenuti d'indicar-
gli quanto sopra, & l'habitatione ogni volta che mutaranno
domicilio, sotto pena d'un scudo d'applicarsi come sopra, &
sarà creduto all'accusatore mediante giuramento.

Ordine secondo.

IL Capo si mutarà ogn'anno al detto giorno, nel quale tut-
ti si congregaranno sotto la medema pena.

Ordine terzo.

Nel tempo delle neui saranno tenuti un giorno dopoi che
sarà cessate di cader, e saranno cadute in notabil qua-

F 2

tità

tità che impedisca il caminare libero per le strade, à giudicio, & d'ordine del Signor Vicario, dal quale saranno tenuti andare per saperlo, d'impiegarsi tutti insieme con li carrettoni ordinari della Città, se saranno deputati, intorno l'esportatione d'esse, cominciando, e finiendo gl'ordinari alla piazza pubblica, & gl'altri tutti alli cantoni verso il palazzo di luoro A. Serenissime, e puoi alla strada della Dora grossa, e puoi successiuamente secondo che dal capo luoro sarà ordinato.

Ordine quarto.

LA neuè si portarà sopra la piazza del Castello, e della Cittadella, fuori però delli luoghi frequentati.

Ordine quinto.

Plù saranno tenuti d'offeruar la tassa, e tener le carrette della grandezza che luoro sarà fatta, e data dalli stantiatori della Città, sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che cōtraueranno, e sempre che richiesti d'esportare spazzature delle strade mediante mercede sufficiente, ricusaranno di ciò fare.



Ordine

Ordine sesto.

Non potranno essi, meno altri portar nella Città, meno fuori in luogo alcuno, terra, giara, calcinazzi ne altre immonditie saluo nelli luoghi che dalli Signori Sindici luoro sarà stabilito, e portandole altroue incorreranno la pena d'un scudo d'oro per caduna volta.

Ordine settimo.

Quando essi, ò altri particolari ò caualati portaranno, terra, giara, calcinazzi, ò altre immonditie, auertiranno che non si spargano per la Città, ne altroue, saluo nel luogo destinato, sotto la pena d'un scudo, saluo che sparse le repiglino intieramente senza lasciar vestigio di tal spargimento.

Delli sotterratori delli cadaueri.

Ordine primo.

I sotterratori, & altri che vorranno attendere à interrare li cadaueri, compariranno, & staranno inanti li Signori Sindici, & secretario della Magnifica Città il giorno di Santo Thomaso dopoi Natale all'hore vintitre, e si faranno descriuer per nome, cognome

F 3 patria,

patria, e casa delle luoro habitationi, acciò riceuino gl'ordini che da essi Signori Sindici intorno l'esercitio luoro saranno dati, elegeranno vn capo al quale obediranno nel concernente l'ufficio luoro, e beneficio publico, e prometteranno tutti d'obedire alla Città nel concernente il luoro ufficio, & con giuramento.

Ordine secondo.

Saranno tenuti di pagarsi per luoro mercede conforme alla tassa che dalli stantiatori sarà stantiato, e contrauenendo incorreranno la pena d'vn scudo d'oro per cadauna volta.

Ordine terzo.

IL capo sudetto terrà nota di tutti li sotterratori e de luoro habitationi, e procurerà d'hauer sotterratori tanti, quanti potrà, e presentandosi alcuno che vogli attendere ad esso exercitio, sarà tenuto d'indicarlo à detto secretaro, qual lo noterà, admetterà, e farà prometter con giuramento come sopra, & ad essi compartirà le fatiche, e guadagno ugualmente senza eccettuatione di persone, e prouederà ch'ogni giorno restino nella Città la quatità necessaria, e p sue fatiche, e preminenza hauerà la duodecima parte della mercede franca, & il resto lo compartirà tra tutti quelli che si saranno impie-

impiegati nella sepoltura, sotto la pena contrauenendo ad alcuno di detti capi, di sei scudi per caduno.

Delli accusatori, ò testimoni in cause d'ogni ordine politico.

GGG Gni accusatore, ò testimonio di bona voce, conditione, e fama, con suo giuramento farà piena fede in causa di contrauentione ad alcuno delli presenti ordini, saluo nelli casi oue sopra si ritroua diuersamente ordinato, mà quanto alli cauaglieri, e altri ufficiali per che hanno giurato, e giurano loro ufficio nel principio d'esso nelle mani del Signor Vicario, e sono admessi, e s'admettono à gl'uffici per huomini da bene, nō sarà necessaria altra proua di dette qualità, com'anche quando parrà al Signor Vicario in altre persone qualificate, & oue gli parrà necessaria la proua di dette qualità la puotrà riceuer essendo anche assente l'accusato.

Delli accusati, e pene.

GGG I Padre, Madre, fratelli maggiori, quali hanno li fratelli minori in luoro compagnia, padroni, ò tutori, saranno rispettiuamente tenuti per li figliuoli, fratelli minori, pupilli, e seruitori, & ogn'vno di luoro fameglia, quali contraueranno à questi ordini.

Che doue nelli soprascritti ordini non si trouaranno espressamente le pene applicate, s'intendino applicate alla Città, e doue non si ritrouerà pena espressa alla contrauentione, s'intenda all'arbitrio del Signor Vicario intra duoi scudi, & il Signor Vicario non puotrà ritrattare le pene per questi ordini stabilite, saluo con giusta causa ch' à lui parrà espediente, & all' hora la retrattione non eccederà la quarta parte.

Delli Cauaglieri di Giustitia, Trombetta,
e Meffi. Ordine primo.



Aranno tenuti tutti al suono della campana del Consiglio della Città ritrouarsi all' hora del Consiglio, e subito cessata la campana nel palazzo publico, & iui per seruire in ciò che saranno comandati, stare tutti sino che si sia cominciato à consultare che all' hora restaranno duoi solamente con l'uscire sino che sia finito il Consiglio, & à cossi restare s'accorderanno talmente che questo carico resti eguale, & chi contrauerrà ad alcuno d'essi capi incorrerà la pena d'vn scudo.

Ordine secondo.

S Aranno essi, & gli Cauaglieri di Giustitia tenuti d'osservare la stantia che sarà fatta dalli stantiatori intorno
luoro

luoro mercede, sotto la pena d'vn scudo per caduna volta che contrauerranno.

Ordine terzo.

S Aranno tenuti di far le cittationi alla presenza de testimoni conforme à noui ordini, sotto la pena d'vn scudo per caduno mancamento.

Ordine quarto.

IL Trombetta, o sij torriere sarà tenuto intorno le sue opere osservare la stantia de stantiatori, di tener notte delli seruitori, seruitrici, e ballie che ricercano partito, & anche di quelli che haueranno bisogno de tali persone, terrà notte delle case da vender, e d'affittare, senza prohibir altri che già la tenessero.

Delli fachini, e brentadori.
Ordine primo.

Ut li fachini, brentadori, e cabassini saranno tenuti per questa prima volta di consignarsi nel palazzo commune alli Signori Sindici, e nelle mani del secretario della Città per nome, cognome, e patria infra tre giorni doppo la publicatione di questi ordini, sotto la pena d'vna liura ducale applicabile come sopra.

Ordine

Ordine secondo.

Plù consignati che saranno il medemo giorno elegeranno con le più voci che concorreranno trà luoro, vno priore, al qual gl'altri portaranno il conueniente rispetto, & vbediranno nel concernente luoro esercizio, e beneficio publico, sotto pena di mezo scudo per ogn'atto d'inobediencia. qual priore s'elegerà duoi assistenti à lui piacibili quali insieme espediranno li negotij della luoro cōpagnia, & giureranno luoro ufficio nelle mani delli Sig. Sindici, quali li moniranno di quanto luoro cōuiene; & l'atto dell'electione si riceuerà dal secretario sudetto, & ogn'anno il giorno di S. Thomaso doppo Natale ad hore vinti si mutarà il priore, & s'elegeranno gl'assistenti, e perciò si conuocaranno tutti gli fachini, brentadori, e cabasseni alla detta hora, sotto la pena d'vna liura per caduno, & il secretario terrà notta in libro spartato d'essi ufficiali, e nomi, & cognomi de tutti.

Ordine terzo.

Plù non puotrà alcuno esercitar la seruitù del portare carichi di qual si uogli cosa, qualità, e quantità prima che sia adnesso dal priore, e duoi suoi assistenti, sotto pena di due liure per caduno, e caduna volta.

Ordine

Ordine quarto.

IL priore, & assistenti non admetteranno alcuno à detti esercitij che prima li maggiori di vint'anni habbino promesso, e giurato d'esercitar la detta seruitù fidelmente, e di prender si per ricōpensa delle luoro fatiche ciò che dalla Magnifica Città, ò stantiatori, con assistenza di detti ufficiali luoro sarà ordinato, e d'obedire ad esso priore nelle cose honeste concernenti detto esercizio, & li minori habbino presentato qualcheduno, qual prometta per luoro come sopra, e sia persona da bene, e conosciuta.

Ordine quinto.

QVando qualcheduno di quelli ch'haueranno promesso, e giurato, ò per qualche altri haueranno promesso d'esercitare come sopra detta seruitù, vorranno partirsi dal detto esercizio, sarà tenuto notificarlo al detto priore, quale ne farà notta, acciò sapi sempre quali, e quanti siano nel detto esercizio.

Ordine sesto.

Plù saranno tenuti gli brentadori, e fachini tanto di giorno, come di notte, & sempre che si sonerà la cāpana p' il fuogho

fuogho conforme al solito, di ritrouarsi, gli brentadori con le brente, & li fachini cō sechie al luogho del fuogho & iui sporger l'agiuto che luoro sarà possibile per estinguerlo, & intorno detta estintione del fuogho impiegarsi si, & come luoro sarà ordinato dal luoro priore od' assistenti, o caduno di luoro.

Ordine settimo.

Plù il priore sudetto, o in assenza sua gl' assistenti, o vno di luoro nel caso di qualche fuogho, andará dal sopra-stante dell' aque à preder le chiaui delli chiusagli d' esse aque e diuertirà l' aqua alla volta della casa nella quale sarà il fuogho, & iui al luogho comodo farà vna chiusa per l' accumulatione dell' aque necessarie alla detta estintione, o vero faranno fare detta diuersione, e chiusa da cui loro parrà di sua compagnia, & chi ad essi non obedirà nell' espedienti di detta estintione incorrerà la pena di mezo scudo, e sarà creduto all' accusa di qual si vogli delli sudetti officiali con giuramento, in tutti li capi, & accuse che occorresse darsi circa esse contenuti sotto questa rubrica, e altra che per l' auenire occorresse farsi.

Ordine ottauo.

Il priore sarà tenuto di tener notte delli nomi, cognomi, e patria delli fachini, brentadori, e cabassini, e del luogho di

di luoro habitatione, & essi saranno tenuti d' indicare à lui il tutto, & subito che mutaranno domicilio di notificarglielo, accioche nell' occasioni si possino ritrouare.

Ordine nono.

Ogni fachino, brentadore, e cabassino richiesto di suo esercizio da cui si vogli, non ricusará ad alcuno sua opera mediante la mercede ch' à luoro si prometterà conueniente, conforme alla tassa, & saranno tenuti di far la seruitù del luoro esercizio compita, & sufficiente, sotto pena d' vn scudo d' oro la prima volta, e la seconda d' esser priuato della facultà d' esercitar tal seruitù contrauenendo ad alcuno di detti capi, & sarà creduto ad ogn' vno habitante in Torino mediante suo giuramento.

Ordine decimo.

Plù habitaranno tutti vicini quanto si potrà.

Ordine vndecimo.

Plù non potranno star sopra il mercato del grano quando vi è grano in vendita, saluo, e sotto la pena come sopra, e sotto la rubrica del grano, pane, & panatieri.

Ordine

ORDINI POLITICI.

Ordine duodecimo.

Pli li brentadori non puotranno tener sopra luoro perso-
ne, ne farsi portar per altri, vasi d'alcuna sorte capaci
di tener vino, sotto la pena d'un scudo la prima volta che
contrauerranno, & per la secōda di scudi tre, applicabili co-
me sopra.



Ordine decimo.

Ordine undecimo.

Ordine

ORDINI POLITICI

... імені ... МЕННИКОВА

ORDINI POLITICI

SOPRA GL'OREFICI.

Capitolo primo.



He ogn'anno li 2. di Genaro gl'Orefici s'eleggano duoi Consoli dell'arte secondo le più voci della Compagnia che si cōgregarà, e dureran' un'anno neli' Ufficio, e giureranno in mano del S. Vicario della Città d'esercitar fedelmente l'ufficio luoro, & parèdo alla Compagnia di fermare l'uno delli duoi dell'anno passato, potrà farlo, ne alcuno senza giusto impedimento potrà rifiutar questo, ò altro Ufficio, quando sarà eletto dalla Compagnia, sotto pena di dieci scudi d'oro, & in caso che per assenza, ò altro impedimento l'uno de gli eletti non potesse esercitar l'ufficio, s'intenderà, durante l'impedimento, ò sin' à noua elezione, instituito in luogo suo il più vecchio dell'arte.

Appresso li quali Consoli sarà una cassa della Compagnia con due chiaui diuerse, tenendone una per ciascuno, & in si tenghino le ragioni, & scritture della Compagnia.

CHIAVI

A

Del

2 ORDINI POLITICI.

Del Theforiere. Capitolo secondo.

Leggerà parimèti detta Compagnia ogn'anno un
E Theforiere qual sia huomo da bene, & idoneo,
E hauerà carigo nel tēpo che entrerà in detto vfficio di riceuer in consegna per inuentaro tutti li beni, dinari, & cose di detta vniuersità che li assignarāno, & quale anche esigisca tutte le condanationi che si faranno di suo tempo per la parte ad essa spettante, & tutti li dinari douuti alla Compagnia, si per li garzoni che si metteranno all'arte, come dalli maestri che metteranno bottega conforme alli presenti capituli, o sū statuti, & qualonche altri dinari, & prouenti spettanti à detta compagnia, & tenga conto del tutto, riceuendo, o sia spendendo, o sia sborsando il dinaro conforme à gl'ordini che hauerà per mandati in scritto da detti Consoli, & ogn'anno darà cōto à nuoui Consoli & à chi insieme sarà deputato dalla compagnia, con restititione d'ogni reliquato: Et detto Theforiere si potrà reconfirmare ogn'anno à beneplacito della compagnia se lui anche si cōtenterà di perseuerare.

Delle Congregationi. Cap. terzo.

Vando sarà il tempo di mutar gl'vfficiali, o che per altra occasione vrgente per beneficio, o seruitio della Compagnia s'hauerà da far congregatione, essendone auuisati, o fatti auuisare dai Cōsoli, ciascuno de gli Orefici giurati che sia chiamato sarà tenuto

SOPRA GL'OREFICI. 3

tenuto di trouarseli in persona, & assister sotto pena di diece soldi per volta. Et essendo il negotio che s'hà da trattare di molt'importāza, come per causa de qualche ordini de Superiori, o simili, puotranno li Consoli accrescer la pena, sin'à vn para de scudi d'oro, ne quali pene nō incorreranno quelli che sōra serti della Città, auanti che sian auuisati dalla congregatione, o che per infirmità, pregionia, scomunicā, nemicitia capitale, o altra giusta vrgente, & legitima causa, non puotrāno interuenire, pur che tal scusa sia notoria, o espressamente allegata, & chiunche senza legitima scusa come sopra hauerà mancato tre volte di trouarsi alle congregationi, anchor che hauesse pagate le sopradette pene, sarà priuo di puoter più entrarli, & de tutti gl'emolumèti, priuileggi, & vtili della Compagnia, senza puoter hauer vfficio, ne beneficio in essa per il termine di tre anni cōtinui, al quale effetto si tenerà nota di tutte le congregationi di quelli che saranno stati presenti e delle scuse, ragioni, e cause di non esser venuti gl'altri.

Dell'vnione del Paese.

Cap. quarto.

Erche non essendo l'offeruanza generale, ne seguiranno gl'abusi, ne giouerāno li buoni ordini, sarà vtile & necessario che alle medesime leggi d'i lavori & altre regole siano sottoposti tutti gl'Orefici dello sta

to di Sua Alt. di qua da monti, però si supplicarà Sua Alt. di comandarlo.

Delli nuoui ordini. Cap. quinto.

Quando per nuoui abusi, o altri inconuenienti, o per beneficio publico che sia bisogno di qualche nuoua legge, o prouisione, o statuto, debbano essi trattarne in compagnia, puoi proporlo al Consiglio della Città, quale stabilisca l'ispediente.

Delli lauori d'oro. Cap. sexto.

Er hauer regola infallibile, e per leuar via ogni sorte d'inganno, e dar forma, e reputatione all'arte, si stabilisse che nella presente Città, e si supplicarà S. A. Sereniss. per il resto di suo stato, che tutti i lauori d'oro massiffi fatti di getto, cadene, e altri lauori di taglio di bollino, debbano esser alla bontà del scudo, qual si fabrica nelle Zecche del Ser. Duca nostro Signore, cioè di caratti venti vno, e sei ottavi, con gr. tre di rimedio per ogni onza, detratte le saldature, quali si detraeranno considerata la qualità, e sorti de lauori, per che vi sono lauori doue entra più, e meno saldatura, il che si rimetterà all'arbitrio, e parer di detti Consoli, come persone perite in simili fatti, e negotij, sotto la pena della perdita d'essi lauori, che si ritroueranno più bassi, e di scudi 25. d'oro, d'applicarsi come
abasso

abasso nel capo 35. E nella medema pena incorreranno tutti quelli che si trouaranno hauer messo più saldatura di quella che porta l'opera.

Li lauori fatti di filo cō saldatura si faranno della bontà come segue, e primieramente ch'i pontali fatti à maggette, e caurioli che pesano gr. 8. per ciascuno, e i pontali fatti à rochetti che pesano gr. sei per chiascheduno, debbano esser à caratti venti vno fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia.

Più i pontali fatti à caurioli che pesano gr. sei per chiascheduno, debbano esser à caratti venti, gr. 21. fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia.

Le rosette, o sian tiangoli con archetti, e caurioli che pesano gr. sei per chiascheduna, e le rosette piccoline di peso di 40. allo scudo cō le sue picaglie, e granette in cima, debbano esser à caratti venti, gr. venti vno fondute, cō gr. tre di rimedio per oncia.

Le rosette grandi con le sue picaglie, e la granetta in cima di peso di venti allo scudo, debbano esser à caratti venti, gr. 18. fondute con rimedio de gr. tre per oncia.

Le rosette grandi da far collarini, e da vesti, fatte con caurioli spessi, che pesano gr. venti, debbano esser à caratti venti, gr. 18. fondute, con rimedio de grani tre per oncia.

Le rosette grandi cō archetti de collarini con la rosetta in cima che pesano gr. diece per caduna, debbano esser à caratti venti, gr. venti vno fondute, con rimedio di gr. tre per oncia.

6 ORDINI POLITICI

Li bottoni di corona con due rosette riportate da cauriolo sette con archi, e rosette con le sue granette attorno, che pesano gr. venti ciascheduno, debbano esser à carratti venti, grani sei fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia: li bottoni da corone con sei scartozzi, e sei fogliette con gli suoi neruetti cò un cauriolo in mezzo, che pesano gr. 18. per ciascheduno, e li bottoni da corona con caurioli al longo e quattro rosette in mezzo, e un'altra per testa, che pesano gr. quattordici per ciascheduno, debbano esser à carratti venti, gr. noue, fonduti, cò rimedio di gr. tre per oncia, sotto la pena sudetta in caso di contrauentione ad alcuno delli sudetti ordini, e applicabile come sopra.

Delli lauori d'argento. Cap. settimo.

He li lauori d'argèto siano di bontà di dinari undeci, e gr. due, con rimedio di grani due per oncia, sotto la pena della perdita de lauori più bassi, e de scudi diece d'oro: si potranno però fabricare anelli per Contadini, e pouere persone à dinari 9. e li lauori per uso delle Chiese à dinari sette, con questo che prima che detti lauori siano forniti, quelli che si possono marcare, habbino da marcarsi da gl'Orefici operatori di luoro marca, improntandoli con ponzoni il numero delli dinari della bontà dell'argento, à quali saranno, sotto pena de scudi tre d'oro per caduno lauoro, d'applicarsi come sopra.

Cap.

SOPRA GLOREFICI 7

Cap. ottauo.

He nessuno di detta Còpagnia, e arte ardisca saldar oro, e argèto insieme in alcun'opera, sotto pena di scudi diece d'oro per ogni volta che contrafarà, d'applicarsi come l'altre.

Della marca. Cap. nono.

Gni maestro di bottega debba fra quindici giorni doppo publicati questi ordini, o doppo sarà ammesso, hauer uno ponzone cò sua marca dell'insegna sua, per marcar tutti i lauori che potranno marcarsi, e d'essa ne darà una stampa scolpita in rame con suo nome, e cognome intagliato alli Consoli, quali la conseruaranno, e parimente hauerà detta marca, o sia impresa depinta, o di rileuo in mostra ciascuno à sua bottega, sotto pena in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi di liure quattro.

Starà appresso il più vecchio delli Consoli una marca del Toro, quale s'imprimerà gratis, sopra tutti i lauori d'oro, e d'argento, quali potranno sopportar la marca, ne si venderà alcuno lauoro, ne si maderà fuori della bottega che nò sia marcato: e parimente detti Consoli haueràno un'altra marca cò il Toro, e cò una barra al sbiasso per marcar i lauori bassi, o coperti che si faràno fatti, sotto la pena contrauenendo al cappo di veder, o mandar fuori lauori senza marca, de scudi sei d'oro.

A 4 Li

8 ORDINI POLITICI.

Li figliuoli seguendo l'arte, e tenendo vna bottegha sola, vseranno dell'insegna, e marca del padre, mà diuidendosi, gl'altri oltra il primo altereranno al quanto l'insegna.

Delli lauori falsi, bassi, ò coperti.
Cap. decimo.

Non sarà lecito ad alcuno Orefice, mercante, hebreo, merceruolo, ò altro, di far, ne fatti, vender ne tener in vendita, lauori falsi, come catene, anelli, bottoni, rosette, ò altra qualonche opera di lottone, ò di rame, ò d'altro metallo, dorata, argentata, & coperta, saluo come abasso, perche cõ tali abusi molti si trouano gabbati, & assassinati da merceruoli: & chiunche contrafarà, ò cõtrauerà à questo ordine, non solo sarà priuo di puoter esercitar l'arte, mà ancho pagará scudi diece per ogni pezza di lauoro, ò sia per ogni opera, d'applicarsi come sopra, & hauendo forsi già tali lauori venduti, sarà tenuto alla restititione del doppio del dinaro riceuuto, ò conuenuto per il prezzo, saluo che hauesse detta la verità all'accompratore, ò nõ hauesse riceuuto più del vero, e giusto valore di quell'opera, sarà però lecito di dorar, argentare, e coprire d'opere de metalli sudetti, dalla parte che si vede di fuori, con che al riuerso, ò parte di dentro appaia chiaro quello ch'è in effetto, ne se le puotrà metter sopra smalto alcuno d'argeto smaltato, & amellato, sotto pena d'un scudo d'oro, più, e meno à giudicio d'esperti, d'applicarsi come sopra.

Del

SOPRA G'LOREFICI. 9

Del peso, & vendita. Cap. vndecimo.

Nel vender, e comprar i lauori d'oro, s'adoprarà il peso del scudo conforme al solito, & quelli d'argento, s'adoprarà il peso di marco cioè onze, dinari, & grani, & non altro peso, ne si tenerà altra ragione, sotto pena d'un scudo d'oro.

Et ogn'Orefice debba tener buone ballancie, & giuste, & pesi di marco, & del scudo aggiustate, & visitate, & approuate per il deputato conseruatore de' pesi dalla Communità, & questo sotto pena di falso, applicabile come sopra.

Della visita. Cap. duodecimo.

Nella publicatione, & admissione de' presenti ordini, & l'electione de' Consoli, si farà per essi Consoli con il Signor Vicario della Città vna visita generale de' tutti i lauori d'oro, ò d'argento da vendere di qualonche sorte si siano fini, ò bassi, Ingiongendo à chionche ne hauerà di consignarli, sotto pena della perdita d'essi, se puoi se ne trouarà che non siano stati consignati: & si descriuerà la forma, peso, quantità, e valore de' tutti i lauori che si trouaranno, & quelli che si trouaranno della sopra stabilita

bilita bontà, siano da essi Consoli marcati, gl'altri di minor bontà non si marcaranno, dādo alli padroni il termine di sei mesi per smaltirli al prezzo però proportionato alla bontà, cōche però non venderanno detti lauori di detta minor bontà, meno quelli romperanno, ne altri gli mutaranno luoro forma, saluo con licenza de' Consoli, da quali saranno tenuti riportar' attestatione d'esse vendite, ò della rompitura, ò della mutatione, sotto pena di cinquanta scudi applicabili come sopra in caso di cōtrauentione ad alcuno d'essi capi: quali mesi, sei passati, non sarà più lecito di vederli, ne di tenerli in casa, ò bottega, mà si taglieranno, ò portarāno in Zeccha sotto la pena della perdita d'essi lauori bassi applicabili come sopra.

Dipoi per l'auenire ogni settimana debbano i Consoli visitar le botteghe, & botte, & far proua de' lauori fatti, ò principiati con li tocchini, & trouando lauori più bassi della bontà sopra stabilita, li rōperāno, ò taglierāno & essi padroni incorrerāno la pena di diece scudi, d'aplicarsi, nō ostate che il lauoro fosse di poco valore quāto si vogli, mà trouandosi il medesimo in simil fallo vn'altra volta, incorrerā la pena de scudi cinquanta, & la terza volta oltre la sudetta pena, perderā la facultà d'esercitar più l'arte, ne puotrā più far opere, ne accomprar, ne vender lauori d'oro, ò d'argento, & à questo effetto à spese communi della compagnia si faranno buoni tocchini, quali staranno appresso detti Consoli.

Dell'

Dell'Assaggiatore. Cap. decimo terzo.

MA Er molti assaggi c'hanno alla giornata da farsi non solo con tocchini, mà anco à copella, puotrāno **ESSI** Orefici giurati far elettione d'vn'assaggiatore huomo da bene, il qual gli serua con quella miglior conditione che si puotrā bonamente conuenire con lui d'ogni sorte d'assaggio, si però che sia persona approuata dal Consoglio di Torino, & giuri d'esercitar fedelmente l'ufficio suo, nelle mani del S. Vicario, & habbia in beni, ò cautione al meno per scudi ducento.

De gl'Estimatori. Cap. decimo quarto.

MA Er che molte volte occorre d'hauer si à far estimi di lauori, opere, e gioie, e puotrā essere che i Consoli non siano assai esperti, puotranno essi Orefici in congregatione elegger duoi p estimatori de' più esperti dell'arte, per estimare le fatture, & altro, quando sarà necessario, con i Consoli: & à questo si puotranno elegger, sì i Consoli, come altri purchè siano idonei, esperti, e delli giurati, ne altri s'intrometteranno à far detti estimi, sotto pena de scudi sei p volta, d'aplicarsi alla Compagnia, saluo che possano dar luoro parere se ne fossero richiesti da essi estimatori, senza premio, & essi estimatori si pagaranno à ragione di mezo per cento de gl'estimi che faranno.

De

De gl'ordini de Superiori. Cap. decimo quinto.

Mai che molte volte gl'ordini fatti p publico beneficio possono hauer qualche occulta, e nõ p̄sata ragione di danno, onde puoi di necessit̃a sono, ò emendati, ò mal'offeruati, si supplicarà à S. A. che douendo si far qualche ordine da sua Illustr. Camera, ò da altro Magistrato per cui si tratti del commercio d'ori, ò argenti, in qualõche modo, sia seruita di commandare che non si publichi che prima non sian chiamati, & sentiti i Consoli de gl'Orefici, se qualche ragione, ò ricordo haueranno da dare concernente l'arte, notitia, & esercizio luoro.

Delli libri. Cap. decimo sesto.

Sarebbe ragioneuole che ogn'Orefice tenesse libro mercantile del negotio di sua professione, mà per che molti non lo tengono, e tutti s'hanno da inuitar à tenerlo, si dichiara che chionche tenerà libro buono, ben formato, netto, mercantile conforme allo stile d'altri mercanti, hauerà credito in giudicio sopra esso libro in tutto, e per tutto come gl'altri mercanti, mà li Consoli dell'arte saranno tenuti per il tempo dell'ufficio luoro di tener vn libro, in cui notaranno le cose per luoro fatte per la compagnia, gl'ordini fatti nelle luoro congregationi:

I falli

I falli, ò delitti ritrouati, le visite, l'esattioni, se alcune ne faranno, & i dinari s'alcuni ne pagaranno per la cõpagnia, i nomi di quelli che saranno giurati accettati di nuouo in cõpagnia, ò altrimete ammessi nell'arte, & i nomi di quelli che per morte, ò per altra causa haueranno lasciata l'arte, ò saranno stati esclusi, e priuati à tempo, ò in perpetuo, & il nome de gl'eletti, & vfficiali della compagnia eletti, ò deputati, & de gl'ordini che del tempo luoro si faranno, e saranno publicati per parte del Prencipe, ò della Città di Torino, ò d'altro Magistrato, ò vfficiale in qualonche modo concernente alteratione di bontà, ò valore, ferramento, ò liberta d'ori, argenti, monete, gioie, smalti, ò altro dell'arte, & cõcernenti cose appartenenti à luoro orefici, & all'arte luoro: li quali libri li detti Consoli nel fine dell'ufficio, li sottoscriueranno, & rimetteranno nella cassa, ò sia archiuio commune della Compagnia di cui s'è detto di sopra nel capo primo. Parimente il Thesoriere che sarà eletto tenerà libro, e notarà in esso gli dinari, crediti, e debiti che si troueranno nella Compagnia quãdo entrerà nell'ufficio, e puoi di mano in mano tutto quello che s'esigerà, & spenderà per essa compagnia.



Delli

Delli Gioiellieri. Cap. decimo settimo.

El arte, Compagnia, & ordine, & congregazione de gl'Orefici s'intenderàno anco compresi i Gioiellieri, cioè quelli che facendo residenza vorranno far l'esercitio di vender gioiye nude, ò vero legate, & altri lauori d'oro, ò d'argento, senza lauorare essi, ne tener lauoranti in casa, & saranno accettati, ammessi, obligati, & sottoposti à gl'ordini, & beneficiati in tutto, & per tutto come s'è detto de gl'Orefici, con i medesimi carichi, & emolumenti.

Delle Gioie. Cap. Decimo ottauo.

Non sarà lecito, ne permesso ad alchuno Orefice, Gioiellieri, ne altro di qualonche arte, esercitio, ò conditione di vender alcuna pietra, perla, ò altra gioia per fina, che non lo sia, mà si debba dire la qualità luoro, & venderli per tali come saranno in verità, tanto le sciolte, come le legate. Ne si puotranno dette pietre alterare con colori, tinte, vedri, ò altra materia per farli variar colore, ò parer più belle, ò più grosse di quello che veramente saranno, saluo sue foglie solite, & ordinarie: Ne si metterà nelle casse delle pietre cosa alcuna, che possa far il peso più graue, come cinapro, ò cerusa, oltre la cera ordinaria, ne saldature basse,

basse, ne simili altre frodi si faranno, sotto pena di falso, applicabile come l'altre, & priuatione dell'arte, & commercio.

Delli forestieri. Cap. decimo nono.

Ccorrendo di venire qualche gioielliere, ò mercante forestiero per non fermarsi d'habitatione, mà per vendere qualche suoi, ò d'altri lauori d'oro, d'argento, ò gioie, sia tenuto consignarli à i Consoli, ò da luoro deputati, acciò siano visitati, e che trouandosi le pietre, ò gioie false, ò lauori diffettuosi in bontà di metallo, possano farsi ferrare, e prohibire di venderli nel stato di Sua Alt. & li buoni quali si puonno marcare siano marcati p puoterli veder liberamente. Il medemo offeruaranno i mercanti, merceruoli, & altri habitanti in Torino non soliti à vender simili metalli, e gioie.

Delli Reuenditori. Cap. vigesimo.

L'hebrei, & i mercieri, & altri che faranno altre mercantie, & esercitij, ò forestieri che non saranno stabili, quali metteranno, ò teneranno lauori in vendita d'oro, ò d'argento, saranno tenuti consignare alli Consoli dell'arte tutti li luoro lauori, acciò siano visitati prima che metterli in vendita, mà non saranno del numero, congregazione, e compagnia de gl'Orefici, ne goderanno de priuileggi utili

utili, & comodi d'essa compagnia, ma però saranno sottoposti alle visite, & alle pene espresse in questi ordini quando si trouarano hauer lauori piu bassi, o vender falsi per fini, o in altro modo commetter abusi contra gl'ordini presenti, & ricusando alcuno di presentare sue mercantie per esser visitate quando da i Consoli saranno domandati, saranno priuati della facultà di piu puoter comprare per vendere, ne i lauori che haueranno, venderli in alcun modo ad altri, ne farne esercizio, sotto pena della perdita d'esse gioie, metalli, e lauori.

Delli lingotti, o biglioni.

Cap. vigesimo primo.



Et alcuno Orefice si trouarà metalli non lauorati, o lingotti, o biglioni d'oro, o d'argento, quali voglia vendere senza metterli in opera, sarà tenuto offerirli ad altri Orefici giurati, o vero al maestro della Zeccha di S. A. e non lo possa vedere ad altri, ne possa cambiarlo con altri, saluo che hauesse fatto legittimamente apparer a i Consoli che dalli sudetti fosse stato rifiutato, ma non potrà in modo alcuno portarlo, ne venderlo ad alcuno che lo porti fuori dello stato di Sua Alt. sotto pena della perdita d'esso metallo, o suo valore, o di scudi venti cinque.

Delli

Delli lauori secreti. Cap. vigesimo secondo.

L'Orefici non potranno lauorar, ne far che luoro seruitori, ne operati lauorino nelle camere, o in altri luoghi fuori delle luoro botteghe, saluo che dimandino, & ottēghino licenza dalli detti Consoli dell'arte, quali Consoli saranno tenuti nel luoro libro che per tal'effetto come sopra teneranno, notar il nome, & cognome di tali operati, & a casa di cui lauoraranno, & che venendo in Torino qualch'Orefice forestiero che vogli lauorar nelle camere, possa parimenti farlo, mentre sia obligato prender detta licenza, & offeruar quanto sopra, & dar sigorta come infra nel capitolo XXVII. & paghi alla Compagnia de gl'Orefici scudi quattro d'oro.

Dell'affinar gl'ori, & argenti.

Cap. vigesimo terzo.

Uotranno gl'Orefici predetti presenti, & futuri, affinar, & far affinar ori, & argenti per uso luoro, & di luoro esercizio, senza incorso di pena alcuna.

B

Delli

Delli Corteggiani. Cap. vigesimo quarto.

Erche molte volte occorre che alcuni Orefici, o gioiellieri sotto pretesto di seruitù che haueranno con il Serenissimo Duca, o con la Serenissima Infante, pensando di non puoter esser corretti, si possono presumere di commetter molti abusi, quali tornar ebbono in danno de gl'altri dell'arte, & del Popolo, & anco de gl'istessi Principi, si supplicarà Sua Alt. di comandare che suoi Orefici, e gioiellieri siano sottoposti alli medesimi ordini, obblighi, e pene che gl'altri, in tutto, e per tutto, saluo quando facessero qualche lauoro prohibito, & d'esso ne mostrassero un ordine, o commissione particolare, & espressa di Sua Alt.

Delli pegni, & furti. Cap. vigesimo quinto.

L'hebrei, e reuenditori, & altri che riceueranno pegni d'oro, o d'argento, o di gioie, o vero che per riuenderli gli cōpreranno, in ogni caso che ne saranno richiesti da i Consoli dell'arte de gl'Orefici, saranno tenuti, sotto pena della perdita d'essi lauori, di presentarli, e manifestarli, con dir il tempo quando gl'haueranno hauuti, & il prezzo imprestato pagato, & il nome di chi l'hauerà portato, si per che si possano trouar i furti, come per scoprire altri abusi che si puotrebbero commetter: & gl'ufficiali del

monte

monte di Pietà non esportano in vendita lauori alcuni d'oro, o d'argento che non sian marcati, e così admessi, quanto à quelli che sono capaci della marca, e quanto à gl'altri, che non siano dalli Consoli visitati, approuati, & licentiati, e in caso si trouassero bassi non gl'esportano in vendita, saluo che sian rotti per affinar l'oro, & argento.

Del numero, & ordine de gl'Orefici.

Cap. vigesimo sesto.

E intenderanno per Orefici, e della Compagnia dell'arte per gl'honori, & uffici, & congregazioni che spettaranno all'arte, & per dar ordine alli bisogni d'essa arte, quelli Orefici che al presente tengono botteghe aperte in publico, & fanno opere & mercantia di lauori d'oro, o d'argento, senza far altr'arte, traffico, o mercantia, & quelli che per l'auenire saranno admessi per maestri, & staranno residenti, & hauranno prestato il debito giuramento: gl'altri poi che non saranno residenti, ne teneranno bottega come sopra, se bene saranno admessi per lauoranti, o maestri, non però saranno tenuti à interuenire alle congregazioni per prouedere à i negotij della Compagnia, saluo che per caso occorrente fussero chiamati, ma trouandosi alcuno di quelli che tengono bottega il qual non habbia giurato, & fatto suo spontone, e marca, & altro che si cōuene,

B 2

MON

non goderà del nome, priuileggio, licenza, authorità, & emolumenti de gl'Orefici, mà però sarà tenuto all'offeruanza de gl'ordini, & obediènza. Et perche si sappia le persone, & il numero,

Si ordina che fr'à otto giorni dalla publicatione di questi ordini, ciascuno maestro che tenghi bottega in questa Città debba prestar il giuramento nelle mani del Signor Vicario d'esercitar fedelmente l'esercitio senza far, ne cōsentir à fraude, ne inganno alcuno, & d'offeruar li p'senti ordini, promettendo per se, & per i suoi lauoranti, cioè, che faranno i lauori, & opere d'oro, & d'argento, buone, e sufficienti, e venderanno le gioie fine senza che gli sij fraude, ò inganno alcuno, & il numero, e nome di quelli che haueranno giurato, e fatto quanto sicōuiene, sarà descritto al piede di questi ordini. Et l'ordine fr'à luoro di precedenza sarà secondo l'età luoro per il presente, mà per l'auenire di mano in mano teneranno l'ordine secondo l'antiorità del tempo che saranno admessi per maestri dell'arte.

Dell'admissione, sigortà, & giuramento.

Cap. vigesimo settimo.

Gl'uno tanto di quelli che sono al presente, quãto p'l'auenire che vorrà passar maestro dell'arte, & esser Orefice, & poter lauorare, ò vero poter esser gioieliere, debba dar cautione sufficiente p' la somma almeno

de scudi ducento d'oro in mano del Sig. Vicario per publico instrumento, ò vero auanti i Consoli dell'arte, saluo che facesse apparer d'hauer in beni stabili sbrigati nel dominio di S. A. di qua da monti, almeno il valore de scudi ducento simili. Nò sarà admessò alcuno per l'auenire per maestro dell'arte, se non hauerà fatta qualch'opera compita, la qual sia stata vista, approuata, & lodata dalla congregatione di che si farà la proposta per i Consoli alla richiesta di colui, & fatta quest'approbatione, pagará alla Compagnia sei scudi d'oro, saluo che sia figliuolo di qualch'Orefice viuo, ò morto che fosse della Compagnia, perche il tale si passará senza pagare altro ch'vna torchia bianca di tre libre di cera, alla Capella della Compagnia. Dopoi pagat' il dinaro, ò torchia come sopra, darà la cautione soprascritta, ò presetarà proua delli beni che possede di valore come sopra, indi farà suo ponzone, & marca, & insegna, quali consignará col nome suo, indi prestarà il giuramento, come s'è detto di sopra, & auanti che tutte le cose predette habbi adempite, non puotrà gioire del nome de'Orefici, ne di maestro, ne esser nel numero de maestri.

Li Gioiellieri che vorranno esser admessi per maestri offeruaranno in tutto come sopra, saluo che in luogho di far vn'opera, saranno tenuti di risponder à qualche quesito che gli sia fatto, ò proposto in Compagnia nella congregatione concernente l'arte de Gioiellieri, & respōdendo bene saranno approuati

Del marcare lauori. Cap. vigesimo ottauo.

Nel ciascuno marcarà i lauori di sua marca quelli che la potranno soportare, e non d'altrui marca, e tra uandosi lauori in mano d'vn'Orefice, o venduti da lui con altrui marca, sarà lui punito di falso, & il padrone della marca in diece scudi d'oro se lui v'hauerà colpa, & occorrendo che si compri lauoro fatto d'altro Orefice, l'acquiretore sarà tenuto subito di marcarlo della marca sua, se però d'essa ne sarà capace senza deformato, & essendone capace, & non volendolo marcare, sarà tenuto di tagliarlo, & romperlo.

Del fonder ori. Cap. vigesimo nono.

Nessuno saluo gl'Orefici admessi, o gl'operari luoro, o il maestro della Zeccha non possa fonder, ne far fonder, in casa priuata, oro, ne argento d'altri per venderlo, o lauorarlo, o farne commercio in qualonche modo, sotto pena di cinquanta scudi, non intendendo però in questo, ne in altri ordini sopra scritti che sia compreso l'oro, ne argento macinato, o in fogli, mà solo il massizzo battuto, e tirato: ne alcuno potrà comprar, ne accettar in dono, o baratto oro, o argento rotto d'alcuno, saluo che tenghino notta del tempo, peso, & prezzo d'esso metallo, & del nome, cognome, qualità

qualità di colui da cui l'haueranno hauuto: il medesimo s'intenderà de' piatti, tazze, od'altri vasi, anchorche nõ fossero rotti, sotto pena della perdita d'essi metalli, saluo che detti metalli s'accomprassero da Orefici approuati.

Delli lauoranti. Cap. trigesimo.

In che nissuno Orefice all'auenire possa, ne vaglia pigliar ne tener più di tre giorni continui alcuni che lauorino, o vero habbino lauorato ad altri maestri Orefici, se prima non sarà sodisfatto à detto primo maestro di quanto hauerà d'hauer da esso lauorante, & che quello tal maestro doppo essergli stato denunciato dal primo maestro creditor, habbi frà il termine di tre giorni, di mandar, o cacciar via esso lauorante, o vero habbi da pagar tutto il debito d'esso lauorante, altrimenti passato detto termine il detto secondo maestro sia tenuto pagar detto debito come principale, & in solidum, cõ ogni danno, spese, & interesse patiti per esso primo maestro, & possa esser constretto à pagar senza alcuna eccezione.

Delli garzoni, e principianti. Cap. trigesimo primo.

In che nissun'Orefice possi, ne vaglia pigliar alcuno lauorante, o sia imprendizzo, o garzone à tempo alcuno, se prima, o almeno nel termine d'vn mese doppo che l'hauerà tolto, non l'hauerà fatto scriuer nel

libro delli predetti Consoli, o sia Secretaro da luoro affonto, & che prima il detto garzone, o sia imprendizzo, & lauorante all'intrare habbi pagato alla detta vniuersità nelle mani del sudetto Thesoriere, due liure ducali nel tēpo che lo farà scriuere: Et che nissuno possi pigliar alcun lauorante garzone, o sia imprēdizzo accordato con altro maestro Orefice à tempo, ne lo possa tener più di tre giorni doppo che li sarà stata data notitia dall'altro maestro Orefice del suo accordo fatto, altrimenti passato detto termine di tre giorni sia obligato detto secondo maestro, se realmente, & con effetto non gl'hauerà dato licenza, & coniato, pagar tutto il debito, qual'hauerà fatto il detto garzone, o sia imprēdizzo, & lauorante, con quel primo maestro per occasion di robba, e dinari, & altre cose date per esso maestro à tal lauorante, & di più sia obligato pagar la pena qual sarà apposta nell'instrumento, o sia scrittura dell'accordo fatto col detto primo maestro: insieme sij tenuto à pagarli, & refarli tutte le spese, & interessi, quali per ciò esso primo maestro hauerà potuto patir, far, e sentir, delle quali spese, danni, & interessi se ne starà alla dechiaratione, e decisione delli predetti Consoli: & in oltre esso secondo maestro incorrerà nella pena di liure diece ducali, d'applicarsi come sopra, & infra rispettiua-mente.

Dil

Dil medemo fatto circa li garzoni, & lauoranti. Cap. trigesimo secondo.

Non s'accetteranno seruitori lauoranti, o garzoni che si sappi che sono heretici, o che non viuono da Catolici, n'accettati si reteneranno. Et parimenti s'alcuno seruitore, lauorante, garzone, o altro sarà stato vna volta conuinto di furto, o fraude fatta nelli lauori, o per opera sua, o per consiglio dato ad altri, che mai più possa esser accettato per maestro quando si richiedesse.

Dell'offeruanza de gl'ordini, & delle pene.

Cap. trigesimo terzo.

Cciò che non s'habbi ignoranza de gl'ordini presenti, c'habbino da farsi stampare, & ciascun Orefice sia tenuto d'hauerne vna copia al costo che sarà tassata, sotto pena di non poter goder del nome, priuileggi, & emolumenti de gl'Orefici, & in ogni cōgregatione, annuale che si farà per la mutatione de gl'ufficiali, s'habbino da far legger ad alta, & intelligibile voce in presēza de tutti, & ogn' vno che sarà adnesso di nuouo debba leggerli vna volta tutti integramēte. Et non solo gl'Orefici di Torino, ma tutti quelli che saranno maestri, o tenerāno bottegha nel paese, debbano

debbano hauer vna copia, acciò sapino la regola de' lauori, & il resto che toccherà a luoro. Et occorrendo farsi qualch' altro ordine per l'auenire concernente i lauori d'oro, d'argento ò di gioie, debba farsi stampare, & mandarsene copia nelle Città principali, e terre grosse doue saran' Orefici, & non essendo stampati se ne darà auuiso con lettere de' Consoli dell' arte. Et acciò si possi sapere come siano offeruati, e che l'abuso de' alcuni non porti publico danno, sarà lecito à i Sindici, ò siano Consoli dell' arte di far la visita, ò far visitar i lauori, si altroue, come in Torino, senza però spesa d'alcuno, qñ gli parerà, & puotranno dechiarare sospesi, ò priui dell' arte, ò altre pene conforme à gli ordini contra quelli che non permetteranno la visita, & quelli che si trouaranno in abuso.

Delli accusatori. Cap. trigesimo quarto.

L'accusatori de' furti, abusi, ò danni, e contrauentioni de' ordini se nò vorranno esser scoperti, nò lo saranno, saluo che si trouasse l'accusa esser stata calunniosa, & che per essa l'accusato hauesse patito nella persona, ò nell'honore, ò nei beni, danno notabile contra ragione, perch' in tal caso, essendosi prima il reo giustificato, potrà farsi dechiarar l'accusatore, per conseguir da lui il rileuo, & quello à che sarà tenuto di ragione.

Delle

Delle pene. Cap. trigesimo quinto.

Vtte le pene che s'incorreranno per il non venir alle congregationi, & altri simili cōcernenti il fatto proprio della Compagnia de' gl' Orefici, saranno applicate alla Compagnia, l'altre che cōcerneno il beneficio publico s'applicaranno per vn terzo all'accusatore, per l'altro terzo alla Città, & per l'altro terzo alla sudetta Compagnia, & non essendoui accusatore, quel terzo che spettarebbe al detto accusatore sarà applicato alli Consoli dell' arte che saranno secondo i tempi.

Del capo d'arte, & marche forestiere, & differenze. Cap. trigesimo sesto.

La Compagnia di Torino, come capo, & fondamento dell' arte nel paese di S. A. riceuerà, & admetterà maestri, & darà licenza à i lauoranti di lauorare, & riceuerà le marche de' tutti i maestri del paese, e ne terrà conto, mà nell'altre terre in luogo della marca del Toro, si metterà la marca di quella terra, ò arma di quella Città doue saranno, & in caso di pena, la parte che si applicarebbe à gl'accusatori della politica in Torino, s'applicarà all' vfficiali che haueranno simil' vfficio nell'altre terre, ò vero

ò vero alla *Comunità* d'esso luogo doue sarà commesso l'abuso, se non vi saranno *Ufficiali* d'ordini politici, e del tutto sene supplicarà. Sua *Alt. Serenissima*.

Et occorrendo qualche dubbio sopra la bontà de' lauori, & fattura che habbi bisogno del giudicio dell'arte, non essendoui *Orefici* per poterlo chiarire nella terra, s'hauerà ricorso à i *Cōsoli* di Torino, & alla congregatione, & sopra uenendo qualche differenza trà maestri, ò trà lauoranti, ò seruitori, ò trà altri dell'arte di cosa pertinente all'arte, debbano rimetterfi, & stare senza litte alla sommaria decisione d'altri *Orefici* maestri sufficienti, ò vero de' *Consoli*, acciò si uina in pace.

Delli Conseruatori delli presenti ordini.

Il s'ordina, e statuisse, che siano, & s'intendino per sempre soprastanti, & Conseruatori delli presenti ordini li quattro chiauari del *Consiglio* della Città presenti, & che saranno per l'auenire, però che occorrendo per conto d'essi ordini, qualche contese, differenze, & controuersie, quali meritino cognitione di ragione, s'habbino da cognoscere, decider, & determinare per il *Signor Vicario* della Città, mà sommariamente, & senza processo quanto sia possibile.

Il *Consiglio* dell'Inclita, e Molto Magnifica Città di Torino congregato nel suo Palazzo al suono della campana secondo il solito, con presenza & interuenimento del Molto Illustre *Signor Francesco Rouero* Conte di Sciolze, *Gouernatore* sudetto, & delli Molto Magnifici *Signori Antonio Antiochia* *Vicario*, e *Prospero Filippi* *Giudice* di detta Città, & pertinenze per sua Altezza, Essendosi fatti per parte di essa Città li soprascritti ordini, statuti, & decreti, & quelli piu volte in detto *Consiglio* concertati, & finalmente stabiliti, fatta prima sopra essi matura consideratione. Hò ordinato, & ordina (saluo sempre, & riservato il beneplacito di Sua Altezza) che siano publicati, eseguiti, & obseruati in tutto, & per tutto come in essi si contiene, in ogni luogo, & da ogni persona, in Torino, & suo territorio inuiolabilmente. Dato in Torino in detto *Consiglio*, Li vinti tre del mese di Marzo mille cinque cento nouanta sette.

Per il *Consiglio* sudetto.

Francesco Rouero
Gouernatore.

Gio. Francesco Chiaretta *Condeputato* alla riforma.

Crausio.

